

*Documento conclusivo della Riunione di Vienna dei rappresentanti degli Stati che hanno partecipato alla Conferenza sulla Sicurezza e la Cooperazione in Europa, CSCE**

I rappresentanti degli Stati partecipanti alla Conferenza sulla Sicurezza e la Cooperazione in Europa (CSCE), Austria, Belgio, Bulgaria, Canada, Cecoslovacchia, Cipro, Danimarca, Finlandia, Francia, Repubblica Federale di Germania, Grecia, Irlanda, Islanda, Italia, Jugoslavia, Liechtenstein, Lussemburgo, Malta, Monaco, Norvegia, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Regno Unito, Repubblica Democratica Tedesca, Romania, San Marino, Santa Sede, Spagna, Stati Uniti d'America, Svezia, Svizzera, Turchia, Ungheria e Unione delle Repubbliche Socialiste Sovietiche si sono riuniti a Vienna dal 4 novembre 1986 al 19 gennaio 1989, conformemente alle disposizioni dell'Atto Finale relative ai Seguiti della Conferenza nonché sulla base degli altri documenti pertinenti della CSCE.

Il Cancelliere Federale austriaco ha rivolto, il 4 novembre 1986, un'allocuzione ai partecipanti.

Tutti i Capi delle Delegazioni, fra i quali Ministri e Vice-Ministri di numerosi Stati partecipanti, hanno reso dichiarazioni di apertura. Alcuni Ministri degli Affari Esteri hanno reso dichiarazioni anche in fasi successive.

Un rappresentante del Segretario Generale delle Nazioni Unite ha rivolto un'allocuzione ai partecipanti. Hanno presentato contributi i rappresentanti della Commissione Economica per l'Europa delle Nazioni Unite (ECE) e dell'UNESCO.

Hanno ugualmente presentato contributi i seguenti Stati Mediterranei non partecipanti: Algeria, Egitto, Israele, Libano, Libia, Marocco, Siria e Tunisia.

I rappresentanti degli Stati partecipanti hanno riaffermato il loro impegno per il processo CSCE e ne hanno sottolineato il ruolo essenziale per accrescere la fiducia, aprire nuove vie di cooperazione, promuovere il rispetto dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali rafforzando in tal modo la sicurezza internazionale.

Gli Stati partecipanti hanno accolto con favore gli sviluppi positivi della situazione internazionale dopo la conclusione della Riunione di Madrid 1983 ed hanno espresso la loro soddisfazione per il fatto che il processo CSCE abbia contribuito a tali sviluppi. Rilevando l'intensificazione del dialogo politico fra loro e gli importanti progressi nei negoziati sulla sicurezza militare e sul disarmo, essi hanno convenuto che si debbano compiere rinnovati sforzi per consolidare tali tendenze positive e per conseguire un ulteriore miglioramento sostanziale delle loro relazioni reciproche. Conseguentemente hanno riaffermato la propria determinazione di applicare pienamente, unilateralmente, bilateralmente e multilateralmente, tutte le disposizioni dell'Atto Finale e degli altri documenti CSCE.

Come previsto nell'ordine del giorno della Riunione di Vienna, i rappresentanti degli Stati partecipanti hanno proceduto ad uno scambio di vedute approfondito sia sull'attuazione delle disposizioni dell'Atto Finale e del Documento Conclusivo di Madrid, sia sull'esecuzione dei compiti definiti dalla Conferenza come pure, nel contesto delle questioni trattate da quest'ultima, sull'approfondimento delle loro relazioni reciproche, sul miglioramento della sicurezza e sullo sviluppo della cooperazione in Europa e sullo sviluppo del processo di distensione in futuro.

Durante tale scambio di vedute gli Stati partecipanti hanno esaminato in maniera approfon-

* Se ne riproducono quelle parti, peraltro ampie, che la Redazione considera di particolare rilievo per la cultura dei diritti umani e della pace.

dita è dettagliata l'attuazione dell'Atto Finale e del Documento Conclusivo di Madrid. Sono state espresse opinioni diverse e talvolta contraddittorie sul grado di attuazione di tali impegni. Pur rilevando sviluppi incoraggianti in numerosi settori, i partecipanti hanno criticato le costanti gravi carenze nell'applicazione di tali documenti.

Si è svolta una discussione franca e aperta sull'applicazione e il rispetto dei principi dell'Atto Finale. È stata espressa preoccupazione per gravi violazioni di taluni di questi principi. In particolare, le questioni relative al rispetto dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali sono state al centro di intense e controverse discussioni. Gli Stati partecipanti hanno convenuto che il pieno rispetto dei principi, sotto ogni aspetto, è essenziale per il miglioramento delle loro relazioni reciproche.

È stata discussa l'applicazione delle disposizioni dell'Atto Finale concernenti le misure miranti a rafforzare la fiducia, la cooperazione nei settori dell'economia, della scienza e della tecnica e dell'ambiente, le questioni relative alla sicurezza e alla cooperazione nel Mediterraneo nonché la cooperazione nel settore umanitario e in altri settori. È stata inoltre discussa l'attuazione delle disposizioni del Documento Conclusivo di Madrid e degli altri documenti CSCE. È stato rilevato che le numerose possibilità offerte dall'Atto Finale non sono state sufficientemente realizzate.

Gli Stati partecipanti hanno inoltre espresso preoccupazione per la diffusione del terrorismo e lo hanno condannato senza riserve.

Le discussioni hanno rispecchiato il contesto più ampio del processo CSCE ed hanno confermato l'importanza di tener conto della sua dimensione mondiale nell'attuazione delle disposizioni dell'Atto Finale.

Nelle loro deliberazioni i rappresentanti degli Stati partecipanti hanno tenuto conto dei risultati

- della Conferenza di Stoccolma sulle Misure Miranti a Rafforzare la Fiducia e la Sicurezza e sul Disarmo in Europa;
- della Riunione di Esperti di Atene allo scopo di continuare l'esame e l'elaborazione di un metodo generalmente accettabile per la soluzione pacifica delle controversie mirante ad integrare i metodi esistenti;
- del Seminario di Venezia sulla cooperazione economica, scientifica e culturale nel Mediterraneo;
- della Riunione di Esperti di Ottawa su questioni relative al rispetto, nei loro Stati, dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, sotto ogni aspetto, come enunciato nell'Atto Finale;
- del "Forum Culturale" di Budapest;
- della Riunione di Berna di Esperti sui contatti umani.

Gli Stati partecipanti hanno inoltre rilevato che il decimo anniversario della firma dell'Atto Finale è stato celebrato a Helsinki l'1 agosto 1985.

Gli Stati partecipanti hanno riaffermato il loro impegno per la continuazione del processo CSCE, concordato nel capitolo sui Seguiti della Conferenza contenuto nell'Atto Finale. Riconoscendo la necessità di progressi equilibrati che comprendano tutti i capitoli dell'Atto Finale, essi hanno espresso la loro determinazione di trarre vantaggio anche da nuove opportunità per la loro cooperazione ed hanno adottato pertinenti decisioni sulle attività nel quadro dei Seguiti.

I rappresentanti degli Stati partecipanti hanno esaminato tutte le proposte presentate alla Riunione ed hanno concordato quanto segue:

Questioni relative alla sicurezza in Europa

Gli Stati partecipanti esprimono la loro determinazione

- di basarsi sugli attuali sviluppi positivi delle loro relazioni per rendere la distensione un processo efficace, globale e autentico, di portata universale;
- di assumersi la responsabilità di attuare pienamente gli impegni contenuti nell'Atto Finale e in altri documenti CSCE;
- di intensificare i propri sforzi per ricercare soluzioni ai problemi che gravano sulle loro relazioni e per rafforzare le misure di salvaguardia della pace e della sicurezza internazionali;
- di promuovere la cooperazione e il dialogo fra loro, per assicurare l'esercizio effettivo dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali e facilitare i contatti e le comunicazioni fra le persone;
- di compiere nuovi sforzi per realizzare ulteriori progressi per rafforzare la fiducia e la sicurezza e per promuovere il disarmo.

Principi

1. Gli Stati partecipanti riaffermano il proprio impegno nei riguardi di tutti i dieci principi della Dichiarazione sui Principi che reggono le relazioni fra gli Stati partecipanti, contenuta nell'Atto Finale, e la loro determinazione di rispettarli e metterli in pratica. Gli Stati partecipanti riaffermano che tutti questi principi hanno un'importanza primaria e che, di conseguenza, saranno applicati in modo eguale e senza riserve, interpretando ciascuno di essi tenendo conto degli altri.

2. Essi sottolineano che il rispetto e la piena applicazione di questi principi, nonché il rigoroso adempimento di tutti gli impegni CSCE da essi derivanti, rivestono grande importanza politica e sono essenziali per instaurare la fiducia e la sicurezza nonché per lo sviluppo delle loro relazioni amichevoli e della loro cooperazione in tutti i campi.

3. In tale contesto, confermano che rispetteranno il diritto di ciascuno di essi di scegliere e sviluppare liberamente il proprio sistema politico, economico e culturale, nonché di determinare le proprie leggi, regolamenti, prassi e politiche. Nell'esercizio di tali diritti, essi assicureranno che le loro leggi, regolamenti, prassi e politiche siano conformi ai loro obblighi di diritto internazionale e vengano armonizzati con le disposizioni della Dichiarazione sui Principi e con altri impegni CSCE.

4. Essi confermano inoltre che, in virtù del principio dell'uguaglianza dei diritti dei popoli e del loro diritto all'autodeterminazione e conformemente alle disposizioni pertinenti dell'Atto Finale, tutti i popoli hanno sempre il diritto, in piena libertà, di determinare, quando e come desiderano, il loro assetto politico interno ed esterno, senza ingerenza esterna, e di perseguire come desiderano il loro sviluppo politico, economico, sociale e culturale.

5. Essi confermano il loro impegno di rispettare rigorosamente ed effettivamente il principio dell'integrità territoriale degli Stati. Essi si asterranno da qualsiasi violazione di tale principio e quindi da qualsiasi azione mirante, con mezzi diretti o indiretti, in contrasto con i fini e i principi dello Statuto delle Nazioni Unite, gli altri obblighi di diritto internazionale o le disposizioni dell'Atto Finale, a violare l'integrità territoriale, l'indipendenza politica o l'unità di uno Stato. Nessuna azione o situazione che contravvenga a tale principio sarà riconosciuta legittima dagli Stati partecipanti.

6. Gli Stati partecipanti confermano il proprio impegno nei confronti del principio della soluzione pacifica delle controversie, convinti che esso è un complemento indispensabile del dovere degli Stati di astenersi dalla minaccia o dall'uso della forza, essendo entrambi elementi essenziali per il mantenimento e il consolidamento della pace e della sicurezza. Essi esprimono la loro determinazione di perseguire sforzi costanti per l'esame e l'elaborazione, in base alle pertinenti disposizioni dell'Atto Finale, del Documento Conclusivo di Madrid e tenendo conto dei rapporti delle Riunioni di Esperti di Montreux ed Atene, di un metodo generalmente accettabile per la soluzione pacifica delle controversie mirante ad integrare i metodi esistenti. In tale contesto essi accettano, in via di principio, l'intervento obbligatorio di una parte terza qualora una controversia non possa essere risolta con altri mezzi pacifici.

7. Per garantire l'attuazione progressiva di tale impegno, compreso, come prima fase, l'intervento obbligatorio di una parte terza nella composizione di talune categorie di controversie, essi decidono di convocare una Riunione di Esperti a La Valletta dal 15 gennaio all'8 febbraio 1991 al fine di definire un elenco di tali categorie nonché le procedure e i meccanismi relativi. Tale elenco formerebbe oggetto di successivi, gradualmente ampliamenti. La Riunione esaminerà inoltre la possibilità di definire meccanismi per pervenire a decisioni vincolanti della parte terza. La prossima Riunione nel quadro dei Seguiti della CSCE valuterà i progressi compiuti nella Riunione di Esperti. Ordine del giorno, calendario e altre modalità organizzative sono definiti nell'Allegato I.

8. Gli Stati partecipanti condannano senza riserve come criminosi tutti gli atti, i metodi e le pratiche del terrorismo, ovunque e da chiunque siano commessi, inclusi quelli che mettano in pericolo le relazioni amichevoli fra gli Stati e la loro sicurezza, e concordano che il terrorismo non può essere giustificato in alcuna circostanza.

9. Essi esprimono la propria determinazione di adoperarsi per sradicare il terrorismo, sia bilateralmente sia mediante la cooperazione multilaterale, particolarmente nelle sedi internazionali quali le Nazioni Unite, l'Organizzazione dell'Aviazione Civile Internazionale e l'Organizzazione Marittima Internazionale e conformemente alle pertinenti disposizioni dell'Atto Finale e del Documento Conclusivo di Madrid.

10. Convinti dell'esigenza di unire alle misure a livello nazionale una maggiore cooperazione internazionale, gli Stati partecipanti esprimono la loro intenzione

10.1. di perseguire una politica di fermezza in risposta alle richieste terroristiche;

10.2. di rafforzare e sviluppare la cooperazione bilaterale e multilaterale fra loro per prevenire e combattere il terrorismo nonché per accrescere l'efficienza dell'attuale cooperazione a livello bilaterale o nell'ambito di gruppi di Stati, anche, se del caso, mediante lo scambio di informazioni;

10.3. di impedire nei loro territori attività illegali di persone, gruppi od organizzazioni che istigano, organizzano o perpetrano atti di terrorismo o attività sovversive o di altro genere dirette a rovesciare violentemente il regime di un altro Stato partecipante;

10.4. di adottare misure efficaci per prevenire e reprimere atti terroristici diretti contro rappresentanti diplomatici o consolari e per combattere il terrorismo che implichi violazioni delle Convenzioni di Vienna sulle Relazioni Diplomatiche e Consolari, in particolare le relative disposizioni concernenti privilegi ed immunità diplomatiche e consolari;

10.5. di assicurare che le persone implicate in atti terroristici siano estradate o processate e di attuare una stretta cooperazione qualora si verificino conflitti di giurisdizione che coinvolgano più Stati, agendo, in ambedue i casi, conformemente ai pertinenti accordi internazionali;

10.6. di considerare una loro adesione, qualora non lo abbiano già fatto, alle pertinenti convenzioni internazionali relative alla lotta contro il terrorismo;

10.7. di continuare ad adoperarsi in seno ai competenti organismi internazionali per migliorare ed ampliare le misure contro il terrorismo e per assicurare che gli accordi pertinenti siano accettati e rispettati da quanti più Stati possibile.

11. Essi confermano che rispetteranno i diritti dell'uomo e le libertà fondamentali, inclusa la libertà di pensiero, di coscienza, di religione o di convinzione per tutti, senza distinzione di razza, sesso, lingua o religione. Essi confermano inoltre l'importanza universale dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, il cui rispetto è un fattore essenziale della pace, della giustizia e della sicurezza necessarie a garantire lo sviluppo di relazioni amichevoli e della cooperazione fra di essi e fra tutti gli Stati.

12. Essi esprimono la propria determinazione di garantire l'esercizio effettivo dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, che sono tutti parte integrante della dignità della persona umana e sono essenziali al suo libero e pieno sviluppo. Essi riconoscono che le libertà e i diritti civili, politici, economici, sociali, culturali ed altri hanno tutti un'importanza capitale e devono essere pienamente realizzati con tutti i mezzi appropriati.

13. In tale contesto essi

13.1. svilupperanno le loro leggi, regolamenti e politiche nel campo dei diritti civili, politici, economici, sociali, culturali e degli altri diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, e li applicheranno in modo da garantire l'esercizio effettivo di tali diritti e libertà;

13.2. considereranno la possibilità di aderire, se non l'abbiano già fatto, alla Convenzione Internazionale sui Diritti Civili e Politici, alla Convenzione Internazionale sui Diritti Economici, Sociali e Culturali, al Protocollo Facoltativo della Convenzione sui Diritti Civili e Politici e ad altri strumenti internazionali pertinenti;

13.3. provvederanno alla pubblicazione e alla diffusione del testo dell'Atto Finale, del Documento Conclusivo di Madrid, del presente Documento e dei testi di qualsiasi strumento internazionale pertinente nel campo dei diritti dell'uomo, al fine di assicurare la disponibilità di tali documenti nella loro interezza, di dar loro la massima divulgazione possibile e di renderli accessibili a tutti nei loro paesi, in particolare tramite le biblioteche pubbliche;

13.4. garantiranno l'effettivo diritto dell'individuo di conoscere i propri diritti e doveri in tale campo e di agire in conseguenza, e a tal fine pubblicheranno e renderanno accessibili tutte le leggi, i regolamenti e le procedure concernenti i diritti dell'uomo e le libertà fondamentali;

13.5. rispetteranno il diritto dei propri cittadini di contribuire attivamente, individualmente o in associazione con altri, alla promozione e alla tutela dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali;

13.6. incoraggeranno, nelle scuole e negli altri istituti d'istruzione, l'esame dei modi per promuovere e tutelare i diritti dell'uomo e le libertà fondamentali;

13.7. assicureranno a tutti coloro che si trovano nel proprio territorio e sono soggetti alla propria potestà i diritti dell'uomo e le libertà fondamentali senza distinzione di alcun genere, quali la razza, il colore, il sesso, la lingua, la religione, le opinioni politiche o d'altro genere, l'origine nazionale o sociale, il censo, la nascita o qualsiasi altra condizione;

13.8. assicureranno che nessuna persona che eserciti, esprima l'intenzione di esercitare o cerchi di esercitare tali diritti e libertà, o un membro della sua famiglia siano soggetti, per ciò stesso, a discriminazioni di alcun genere;

13.9. assicureranno per coloro i quali asseriscono che, nei loro confronti, siano stati violati i

diritti dell'uomo e le libertà fondamentali, dispongano di mezzi di ricorso efficaci nonché di complete informazioni in merito; fra l'altro, accorderanno ad essi la possibilità effettiva di avvalersi:

– del diritto di ogni persona di presentare istanze agli organi esecutivi, legislativi, giudiziari od amministrativi;

– del diritto ad un processo giusto e pubblico entro termini ragionevoli, di fronte ad un tribunale indipendente e imparziale, compreso il diritto di presentare argomentazioni giuridiche e di essere rappresentati da un avvocato di propria scelta;

– del diritto di essere informati prontamente ed ufficialmente sulla decisione adottata in merito a ciascun ricorso, compresi i motivi giuridici sui quali è fondata la decisione. Queste informazioni verranno fornite di norma per iscritto e, in ogni caso, in modo tale da consentire all'interessato di avvalersi effettivamente degli altri ricorsi disponibili.

14. Gli Stati partecipanti riconoscono che la promozione dei diritti economici, sociali, culturali nonché dei diritti civili e politici ha importanza capitale per la dignità umana e per il raggiungimento delle legittime aspirazioni di ciascun individuo. Essi pertanto proseguiranno i loro sforzi al fine di assicurare progressivamente la piena realizzazione dei diritti economici, sociali e culturali con tutti i mezzi appropriati e, in particolare, anche con l'adozione di misure legislative. In tale contesto essi presteranno particolare attenzione ai problemi esistenti nel campo dell'occupazione, della casa, della sicurezza sociale, della sanità, dell'educazione e della cultura. Essi promuoveranno costanti progressi nell'esercizio di tutti i diritti e delle libertà nei propri paesi nonché nello sviluppo delle relazioni fra loro e con altri Stati, in modo che ciascuno goda effettivamente dei suoi pieni diritti economici, sociali e culturali nonché dei suoi diritti civili.

15. Gli Stati partecipanti confermano la loro determinazione di assicurare la parità dei diritti dell'uomo e della donna. Conseguentemente adotteranno tutte le misure necessarie, comprese le misure legislative, per promuovere una partecipazione ugualmente effettiva dell'uomo e della donna alla vita politica, economica, sociale e culturale. Essi considereranno la possibilità di aderire, se non l'abbiano ancora fatto, alla Convenzione sull'eliminazione di tutte le forme di discriminazione nei confronti della donna.

16. Al fine di assicurare la libertà dell'individuo di professare e praticare una religione o una convinzione, gli Stati partecipanti, fra l'altro,

16.1. adotteranno misure efficaci per impedire ed eliminare ogni discriminazione per motivi di religione o convinzione nei confronti di individui o comunità per quanto riguarda il riconoscimento, l'esercizio e il godimento dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali in tutti i settori della vita civile, politica, economica, sociale e culturale e assicureranno l'effettiva uguaglianza fra credenti e non credenti;

16.2. favoriranno un clima di reciproca tolleranza e rispetto fra credenti di comunità diverse nonché fra credenti e non credenti;

16.3. riconosceranno, su loro richiesta, alle comunità di credenti, che praticano o che sono disponibili a praticare la loro fede nel quadro costituzionale dei propri Stati, lo status per esse previsto nei rispettivi paesi;

16.4. rispetteranno il diritto di tali comunità religiose di

– costituire e mantenere luoghi di culto o riunioni liberamente accessibili,

– organizzarsi secondo la propria struttura gerarchica e istituzionale,

– scegliere, nominare e sostituire il proprio personale conformemente alle rispettive esigenze e alle proprie norme nonché a qualsiasi intesa liberamente accettata fra esse e il proprio Stato,

– sollecitare e ricevere contributi volontari sia finanziari che d'altro genere;

16.5. si impegneranno in consultazioni con i culti, le istituzioni e le organizzazioni religiose al fine di pervenire ad una migliore comprensione delle esigenze della libertà religiosa;

16.6. rispetteranno il diritto di ciascuno di impartire e ricevere un'istruzione religiosa nella lingua di propria scelta, individualmente o in associazione con altri;

16.7. rispetteranno, in tale contesto, fra l'altro, la libertà dei genitori di assicurare l'educazione religiosa e morale dei loro figli conformemente ai propri convincimenti;

16.8. consentiranno la formazione di personale religioso nelle istituzioni appropriate;

16.9. rispetteranno il diritto dei singoli credenti e delle comunità di credenti di acquisire, possedere ed utilizzare libri sacri, pubblicazioni religiose nella lingua di loro scelta ed altri oggetti e materiali relativi alla pratica della religione o della convinzione;

16.10. consentiranno ai culti, alle istituzioni e alle organizzazioni religiose la produzione, l'importazione e la diffusione di pubblicazioni e materiali religiosi;

16.11. considereranno favorevolmente l'interesse delle comunità religiose a partecipare al pub-

blico dialogo, fra l'altro, tramite i mezzi di comunicazione di massa.

17. Gli Stati partecipanti riconoscono che l'esercizio dei summenzionati diritti relativi alla libertà di religione o convinzione può essere soggetto soltanto alle limitazioni stabilite per legge e conformi ai loro obblighi in base al diritto internazionale e ai loro impegni internazionali. Nelle proprie leggi e regolamenti e nella loro applicazione essi assicureranno la piena ed effettiva attuazione della libertà di pensiero, coscienza, religione o convinzione.

18. Gli Stati partecipanti compiranno sforzi costanti per applicare le disposizioni dell'Atto Finale e del Documento Conclusivo di Madrid riguardanti le minoranze nazionali. Essi adotteranno tutte le necessarie misure legislative, amministrative, giudiziarie ed altre ed applicheranno gli strumenti internazionali pertinenti per essi vincolanti, per assicurare la tutela dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali delle persone che appartengono a minoranze nazionali nel loro territorio. Essi si asterranno da qualsiasi discriminazione contro tali persone e contribuiranno alla realizzazione dei loro legittimi interessi ed aspirazioni nel campo dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali.

19. Essi proteggeranno e creeranno le condizioni per la promozione dell'identità etnica, culturale, linguistica e religiosa delle minoranze nazionali nel loro territorio. Essi rispetteranno il libero esercizio dei diritti da parte delle persone che appartengono a tali minoranze e assicureranno la loro piena uguaglianza con le altre persone.

20. Gli Stati partecipanti rispetteranno pienamente il diritto di ciascuno

– alla libertà di movimento e di residenza entro i confini di ciascuno Stato, e

– di lasciare qualsiasi paese, compreso il proprio, e di fare ritorno nel proprio paese.

21. Gli Stati partecipanti assicureranno che l'esercizio dei summenzionati diritti non sia soggetto ad alcuna restrizione, eccetto quelle previste con legge e che siano conformi ai loro obblighi derivanti dal diritto internazionale, in particolare dal Patto Internazionale sui Diritti Civili e Politici, ed ai loro impegni internazionali, in particolare alla Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo. Tali restrizioni hanno carattere eccezionale. Gli Stati partecipanti assicureranno che dette restrizioni non siano applicate in maniera abusiva né arbitraria, ma in modo tale da salvaguardare l'effettivo esercizio di questi diritti.

22. In tale contesto essi consentiranno a tutti i rifugiati che lo desiderino di ritornare in piena sicurezza alle proprie dimore.

23. Gli Stati partecipanti

23.1. assicureranno che nessuna persona sia arbitrariamente arrestata, detenuta o esiliata;

23.2. assicureranno che tutte le persone detenute o incarcerate siano trattate con l'umanità e il rispetto dovuti alla dignità propria della persona umana;

23.3. osserveranno le Norme delle Nazioni Unite sugli standard minimi per il Trattamento dei detenuti nonché il Codice di condotta delle Nazioni Unite per i funzionari responsabili dell'applicazione delle leggi;

23.4. proibiranno la tortura ed altri trattamenti o pene crudeli, inumani o degradanti e adotteranno efficaci misure legislative, amministrative, giudiziarie e altre per prevenire e punire tali pratiche;

23.5. esamineranno la possibilità di aderire, se non lo abbiano già fatto, alla Convenzione contro la tortura ed altre pene crudeli o trattamenti inumani o degradanti;

23.6. proteggeranno gli individui contro qualsiasi pratica psichiatrica o altra pratica medica che violino i diritti dell'uomo e le libertà fondamentali e adotteranno misure efficaci per prevenire e punire tali pratiche.

24. Per quanto riguarda la questione della pena capitale, gli Stati partecipanti rilevano che la pena capitale è stata abolita in alcuni di loro. Negli Stati partecipanti che non abbiano ancora abolito la pena capitale, la condanna a morte potrà essere comminata soltanto per i reati più gravi conformemente alle leggi in vigore all'epoca in cui è stato commesso il reato e non in contrasto con i loro impegni internazionali. Detta questione resterà all'esame. In tale contesto gli Stati partecipanti coopereranno nell'ambito delle organizzazioni internazionali competenti.

25. Al fine di sviluppare la reciproca comprensione e fiducia, promuovere relazioni amichevoli e di buon vicinato, consolidare la pace, la sicurezza e la giustizia internazionali e migliorare l'attuazione dei loro impegni CSCE, gli Stati partecipanti svilupperanno ulteriormente la cooperazione e promuoveranno il dialogo fra loro in tutti i campi e a tutti i livelli sulla base della piena uguaglianza. Essi concordano che il pieno rispetto e l'applicazione integrale dei Principi e l'adempimento delle altre disposizioni CSCE miglioreranno le loro relazioni e stimoleranno lo sviluppo della loro cooperazione. Essi si asterranno da qualsiasi atto incompatibile con le disposizioni dell'Atto Finale e degli altri documenti CSCE e riconoscono che qualsiasi atto del genere pregiudicherebbe le

loro relazioni ed ostacolerebbe lo sviluppo della cooperazione fra di essi.

26. Essi confermano che i governi, le istituzioni, le organizzazioni e le persone hanno un ruolo proprio e positivo da svolgere, contribuendo al conseguimento degli obiettivi della loro cooperazione e alla piena realizzazione dell'Atto Finale. A tal fine essi rispetteranno il diritto delle persone a osservare e a promuovere l'applicazione delle disposizioni CSCE e ad associarsi ad altri a tale scopo. Essi faciliteranno i contatti e le comunicazioni dirette fra tali persone, organizzazioni e istituzioni all'interno degli Stati partecipanti e tra di essi ed elimineranno, ove esistano, gli ostacoli giuridici e amministrativi incompatibili con le disposizioni CSCE. Essi adotteranno inoltre misure efficaci per facilitare l'accesso alle informazioni sull'attuazione delle disposizioni CSCE e la libera espressione di opinioni in merito a tali questioni.

27. Gli Stati partecipanti hanno preso conoscenza dei resoconti della Riunione di Esperti sui diritti dell'uomo e sulle libertà fondamentali, in tutti i loro aspetti, quali enunciati nell'Atto Finale, tenutasi ad Ottawa dal 7 maggio al 17 giugno 1985. Essi hanno accolto favorevolmente il fatto che un franco dibattito abbia avuto luogo su questioni di importanza essenziale. Rilevando che tali discussioni non hanno portato a un accordo sulle conclusioni, essi hanno convenuto che tali scambi di vedute approfonditi costituiscono di per sé un valido contributo al processo CSCE. A tal riguardo è stato rilevato in particolare che le proposte presentate in seno alla Riunione sono state ulteriormente prese in considerazione nella Riunione di Vienna tenuta nel quadro dei Seguiti della CSCE. Essi inoltre hanno accolto favorevolmente la decisione di consentire l'accesso del pubblico a una parte della Riunione ed hanno rilevato che tale principio è stato ulteriormente sviluppato in riunioni successive.

Misure Miranti a Rafforzare la Fiducia e la Sicurezza e taluni altri aspetti della Sicurezza e del Disarmo in Europa

Conferenza di Stoccolma: valutazione dei progressi compiuti

Gli Stati partecipanti,

conformemente alle pertinenti disposizioni del Documento Conclusivo di Madrid hanno valutato i progressi compiuti nel corso della Conferenza sulle Misure Miranti a Rafforzare la Fiducia e la Sicurezza e sul Disarmo in Europa, tenuta a Stoccolma dal 17 gennaio 1984 al 19 settembre 1986.

Essi hanno accolto favorevolmente l'adozione, a Stoccolma, di una serie di misure reciprocamente complementari miranti a rafforzare la fiducia e la sicurezza (CSBM).

Essi hanno rilevato che tali misure sono conformi ai criteri del mandato di Madrid e costituiscono un sostanziale miglioramento ed ampliamento delle misure miranti a rafforzare la fiducia adottate nell'Atto Finale.

Essi hanno rilevato che l'adozione del Documento di Stoccolma ha rappresentato un risultato politicamente significativo e che le relative misure costituiscono un importante passo avanti negli sforzi miranti a ridurre il rischio di un confronto militare in Europa. Essi hanno convenuto che il grado in cui tali misure contribuiranno in pratica ad una maggiore fiducia e sicurezza dipenderà dalla loro effettiva applicazione. Essi sono stati incoraggiati dalla prima applicazione di tali misure ed hanno rilevato che saranno necessarie ulteriori esperienze ed un accurato riesame. Essi hanno riaffermato la loro determinazione di attenersi rigorosamente a tutte le disposizioni del Documento della Conferenza di Stoccolma e di attuarle in buona fede.

Essi hanno riaffermato il loro impegno nei riguardi delle disposizioni del Documento Conclusivo di Madrid relative alla Conferenza sulle Misure Miranti a Rafforzare la Fiducia e la Sicurezza e sul Disarmo in Europa ed hanno concordato di riprendere i lavori della Conferenza al fine di conseguire ulteriori progressi per il raggiungimento dei suoi obiettivi.

Nuovi sforzi per la sicurezza e il disarmo in Europa

Gli Stati partecipanti,

Ricordando le pertinenti disposizioni dell'Atto Finale e del Documento Conclusivo di Madrid in base alle quali essi riconoscono l'interesse di tutti loro per gli sforzi miranti a ridurre il rischio di un confronto militare e a promuovere il disarmo,

Riaffermando la propria determinazione espressa nell'Atto Finale di rafforzare la fiducia fra loro e contribuire così ad accrescere la stabilità e la sicurezza in Europa,

Sottolineando la natura complementare degli sforzi compiuti nell'ambito del processo CSCE miranti a rafforzare la fiducia e la sicurezza e a realizzare la stabilità e conseguire progressi nel disarmo, per ridurre il rischio di un confronto militare e incrementare la sicurezza per tutti,

Sottolineando che nell'intraprendere tali sforzi essi rispetteranno gli interessi di sicurezza di tutti gli Stati partecipanti alla CSCE inerenti alla loro uguaglianza sovrana,

Avendo inoltre considerato i modi e i mezzi appropriati per proseguire i loro sforzi per la sicurezza e il disarmo in Europa,

Hanno raggiunto l'intesa per cui tali sforzi dovrebbero articolarsi nel modo seguente:

Negoziati sulle Misure Miranti a Rafforzare la Fiducia e la Sicurezza

Gli Stati partecipanti hanno concordato che avranno luogo Negoziati su Misure Miranti a Rafforzare la Fiducia e la Sicurezza al fine di sviluppare e ampliare i risultati già conseguiti nella Conferenza di Stoccolma con l'obiettivo di elaborare ed adottare una nuova serie di misure miranti a rafforzare la fiducia e la sicurezza reciprocamente complementari destinate a ridurre il rischio di un confronto militare in Europa.

Tali negoziati si svolgeranno in conformità al mandato di Madrid.

Saranno applicabili, *mutatis mutandis*, le decisioni della Riunione preparatoria tenuta a Helsinki dal 25 ottobre all'11 novembre 1983 (cfr. Allegato II).

Tali negoziati si svolgeranno a Vienna, a partire dalla settimana che inizia il 6 marzo 1989.

La prossima Riunione degli Stati partecipanti nel quadro dei Seguiti della CSCE, che si terrà a Helsinki, con inizio il 24 marzo 1992, valuterà i progressi compiuti in tali negoziati.

Negoziato sulle Forze Armate Convenzionali in Europa

Il Negoziato sulle Forze Armate Convenzionali in Europa si svolgerà come concordato dagli Stati indicati nel mandato contenuto nella dichiarazione del Presidente di cui all'Allegato III del presente documento, che hanno definito fra loro l'ordine del giorno, le norme procedurali e le modalità organizzative di questi negoziati e ne definiranno calendario e risultati. Tali negoziati si svolgeranno nel quadro del processo CSCE.

Tali negoziati avranno luogo a Vienna, a partire dalla settimana che inizia il 6 marzo 1989.

Nella prossima Riunione degli Stati partecipanti nel quadro dei Seguiti della CSCE che si terrà a Helsinki, con inizio il 24 marzo 1992, avrà luogo uno scambio di vedute sui progressi compiuti in tali negoziati.

Riunioni per uno Scambio di Opinioni e di Informazioni concernenti l'andamento del Negoziato sulle Forze Armate Convenzionali in Europa

È stato concordato che gli Stati partecipanti terranno riunioni per uno scambio di opinioni e di informazioni concernenti l'andamento del Negoziato sulle Forze Armate Convenzionali in Europa.

Tali riunioni si terranno almeno due volte durante ciascuna sessione del Negoziato sulle Forze Armate Convenzionali in Europa.

Disposizioni sulle modalità pratiche relative a tali riunioni sono contenute nell'Allegato IV del presente Documento.

Nel corso di tali riunioni saranno fornite informazioni di sostanza da parte dei partecipanti al Negoziato sulle Forze Armate Convenzionali in Europa in merito a sviluppi, progressi e risultati dei negoziati, allo scopo di consentire a ciascuno Stato partecipante di valutarne l'andamento.

I partecipanti a tali negoziati si sono impegnati a prendere in considerazione, nel corso dei loro negoziati, le opinioni espresse in tali riunioni da altri Stati partecipanti in merito alla propria sicurezza.

Saranno anche fornite informazioni su una base bilaterale.

La prossima Riunione degli Stati partecipanti nel quadro dei Seguiti della CSCE che si terrà a Helsinki, con inizio il 24 marzo 1992, prenderà in considerazione la funzionalità di tali disposizioni.

Tenendo conto delle pertinenti disposizioni dell'Atto Finale e del Documento Conclusivo di Madrid ed avendo preso in considerazione i risultati conseguiti nei due negoziati, nonché alla luce di

altri pertinenti negoziati sulla sicurezza e il disarmo riguardanti l'Europa, una futura riunione nel quadro dei Seguiti della CSCE considererà i modi e i prezzi appropriati per consentire agli Stati partecipanti di proseguire i loro sforzi in favore della sicurezza e del disarmo in Europa, inclusa la questione dell'integrazione del mandato di Madrid per la fase successiva della Conferenza sulle Misure Miranti a Rafforzare la Fiducia e la Sicurezza e sul Disarmo in Europa.

Cooperazione nel campo dell'economia, della scienza e della tecnica e dell'ambiente

Gli Stati partecipanti riaffermano la loro volontà di sviluppare la loro cooperazione nei campi dell'economia, della scienza e della tecnica e dell'ambiente e di promuovere relazioni economiche internazionali stabili ed eque nell'interesse di tutti gli Stati. Essi esprimono la loro disponibilità ad intensificare il dialogo nelle sedi competenti al fine di facilitare soluzioni appropriate per fondamentali questioni economiche interdipendenti, quali la valuta, la finanza, il debito e il commercio. In tale contesto essi sottolineano l'importanza di politiche miranti a promuovere modifiche strutturali, stimolare la crescita delle economie nazionali e creare un ambiente economico internazionale favorevole allo sviluppo.

Gli Stati partecipanti riconoscono l'importante ruolo della Commissione Economica delle Nazioni Unite per l'Europa (ECE) nella promozione della cooperazione economica regionale e nell'attuazione delle disposizioni dell'Atto Finale e dei documenti successivi della CSCE. Essi esprimono la loro disponibilità ad utilizzare ulteriormente le esistenti strutture, le risorse e l'esperienza dell'ECE in settori che sono rilevanti per l'attuazione delle raccomandazioni della CSCE.

Cooperazione commerciale e industriale

1. Al fine di utilizzare meglio il proprio potenziale economico e di favorire l'espansione dei loro scambi commerciali, gli Stati partecipanti compiranno ulteriori sforzi per promuovere condizioni favorevoli alla cooperazione commerciale e industriale, tenendo conto di tutte le pertinenti disposizioni dell'Atto Finale e del Documento Conclusivo di Madrid.

2. Gli Stati partecipanti riconoscono l'importanza che riveste l'esistenza di condizioni favorevoli nel settore degli affari ai fini dello sviluppo degli scambi commerciali reciproci. Essi faciliteranno contatti diretti fra uomini d'affari, potenziali acquirenti e consumatori, inclusi i contatti in loco relativi ad affari previsti o in corso di trattativa. Essi adotteranno misure per migliorare le condizioni di lavoro degli uomini d'affari per quanto riguarda, fra l'altro, l'accreditamento, la sistemazione, le comunicazioni, l'assunzione e la direzione del personale. Essi adotteranno inoltre misure per evitare ingiustificati ritardi nelle procedure di rilascio dei visti e negli sdoganamenti. Inoltre essi riconoscono le possibilità offerte dalle fiere e dalle esposizioni commerciali per sviluppare contatti commerciali e conseguire concreti risultati d'affari.

3. Gli Stati partecipanti proseguiranno i loro sforzi per ridurre ulteriormente o eliminare progressivamente ogni genere di ostacoli al commercio, contribuendo in tal modo all'espansione ed alla diversificazione delle loro relazioni commerciali. Essi esprimono il loro appoggio al lavoro svolto in tale campo nelle competenti sedi internazionali.

4. Gli Stati partecipanti incoraggeranno forme di commercio compatibili con un'efficiente conduzione delle relazioni commerciali internazionali e inoltre incoraggeranno i partner nelle relazioni di affari a decidere in modo indipendente in merito alle modalità dei loro rapporti commerciali. Per quanto riguarda le transazioni in compensazione in tutte le loro forme, essi raccomandano che le relative proposte siano presentate all'inizio delle trattative e, una volta concordate, siano trattate in maniera flessibile, in particolare per quanto concerne la scelta dei prodotti. A tale proposito, si dovrebbero tenere presenti i particolari interessi delle piccole e medie imprese. Gli Stati partecipanti riconoscono il valido ruolo svolto dall'ECE nel trattare questioni relative alle transazioni in compensazione.

5. Gli Stati partecipanti riconoscono che, nel contesto delle rispettive economie, una maggiore autonomia delle imprese facilitare il conseguimento di una migliore risposta alle richieste del mercato e contribuire in tal modo allo sviluppo del commercio e della cooperazione fra loro.

6. Al fine di facilitare l'individuazione delle possibilità di mercato, gli Stati partecipanti pro-

muoveranno ulteriormente la pubblicazione e la disponibilità di informazioni economiche e commerciali complete, comparabili e tempestive. Essi pubblicheranno informazioni e statistiche macroeconomiche aggiornate e considereranno la possibilità di rendere disponibili i dati della bilancia dei pagamenti. Essi inoltre forniranno alla banca dati commerciali COMTRADE delle Nazioni Unite dati particolareggiati nella forma idonea per una gestione efficiente del commercio estero. Essi incoraggeranno la cooperazione fra i loro servizi statistici e nell'ambito dell'ECE, al fine, fra l'altro, di facilitare l'individuazione di disparità nelle statistiche del commercio estero e di migliorare la confrontabilità di tali statistiche sul piano internazionale. Inoltre essi ritengono utile incrementare la pubblicazione e lo scambio di statistiche su argomenti quali la demografia, la salute pubblica, l'agricoltura, l'ambiente e le questioni energetiche.

7. Rilevando la crescente importanza dei servizi nelle loro relazioni economiche reciproche, gli Stati partecipanti esamineranno, in seno agli organismi competenti, gli sviluppi in tale campo e le prospettive per un migliore accesso al mercato del terziario.

8. Riaffermando l'importanza della cooperazione industriale nelle rispettive relazioni economiche a lungo termine, gli Stati partecipanti promuoveranno misure destinate a creare condizioni favorevoli per lo sviluppo di tale cooperazione. Essi pertanto esamineranno, nelle sedi competenti, il miglioramento del quadro giuridico, amministrativo ed economico per la cooperazione industriale. Inoltre, essi incoraggeranno contatti fra partner potenziali, svilupperanno lo scambio di informazioni appropriate e promuoveranno la partecipazione delle piccole e medie imprese alla cooperazione industriale.

9. Gli Stati partecipanti riconoscono che joint ventures produttive, competitive e redditizie possono contribuire ad una cooperazione industriale reciprocamente vantaggiosa. Essi miglioreranno le condizioni giuridiche, amministrative e finanziarie per gli investimenti in joint ventures e per il loro funzionamento. Essi, inoltre, promuoveranno lo scambio di tutte le pertinenti informazioni relative alla costituzione di joint ventures, incluse tutte le informazioni tecniche necessarie, nonché le informazioni relative alla gestione, alle condizioni di lavoro, alla contabilità e alla tassazione, al rimpatrio degli utili e alla protezione degli investimenti, alle condizioni di produzione e all'accesso all'offerta e ai mercati interni.

10. Gli Stati partecipanti sottolineano l'importanza delle loro politiche e pratiche di standardizzazione e delle attività correlate intese a facilitare il commercio internazionale, specialmente per quanto riguarda prodotti soggetti ad omologazione obbligatoria. Essi esamineranno, di conseguenza, il riconoscimento reciproco delle loro procedure e pratiche nazionali di prova e omologazione e promuoveranno la cooperazione fra gli organismi nazionali competenti e nell'ambito delle organizzazioni internazionali, inclusa l'ECE.

11. Gli Stati partecipanti riconoscono la crescente importanza di un'efficace attività di marketing per lo sviluppo delle relazioni commerciali e della cooperazione industriale, per la produzione e la promozione di nuovi prodotti e per rispondere alle necessità del consumatore. Considerate le accresciute possibilità del marketing, essi cercheranno di migliorare le condizioni offerte alle ditte e alle organizzazioni che si occupano di ricerche di mercato a livello nazionale o estero e di altre attività di marketing.

12. Gli Stati partecipanti affermano l'utilità per tutte le imprese, e specialmente per quelle piccole e medie, di norme sull'arbitrato flessibili e reciprocamente concordate, per assicurare la composizione equa di controversie nel settore del commercio internazionale e della cooperazione industriale. Tenendo presenti le disposizioni pertinenti dell'Atto Finale e del Documento Conclusivo di Madrid, essi attribuiscono importanza particolare alla libertà di scelta degli arbitri, incluso l'arbitro presidente, e del paese ove tenere l'arbitrato. Essi raccomandano di prendere in considerazione l'adozione della legge tipo della Commissione delle Nazioni Unite sul Diritto Commerciale Internazionale (CNUDCI). Inoltre essi riconoscono il valore degli accordi sulla cooperazione nel campo dell'arbitrato commerciale fra camere di commercio ed altri organismi arbitrali.

13. Gli Stati partecipanti convengono di tenere una Conferenza sulla cooperazione economica in Europa. Tale Conferenza si svolgerà a Bonn dal 19 marzo all'11 aprile 1990. Scopo della Conferenza è quello di dare nuovo impulso alle relazioni economiche fra gli Stati partecipanti, in particolare migliorando le condizioni per gli scambi commerciali e la cooperazione industriale e considerando nuove possibilità e nuove modalità di cooperazione economica. Alla Conferenza parteciperanno rappresentanti degli Stati partecipanti e del mondo degli affari. Ordine del giorno, calendario e altre modalità organizzative sono definiti nell'Allegato V. I risultati raggiunti dalla Conferenza saranno oggetto di valutazione nel corso della prossima Riunione nel quadro dei Seguiti della CSCE che si terrà a Helsinki, con inizio il 24 marzo 1992.

14. Gli Stati partecipanti mettono in risalto l'importante ruolo della scienza e della tecnica per il loro sviluppo economico e sociale globale, con particolare riguardo a quelle scienze e tecnologie che hanno diretta rilevanza per il miglioramento della qualità della vita.

15. Riconoscendo l'importanza della cooperazione scientifica e tecnica, gli Stati partecipanti svilupperanno ulteriormente una cooperazione reciprocamente vantaggiosa nei campi già enunciati nell'Atto Finale ed esamineranno le possibilità di cooperazione in nuovi settori di importanza crescente e d'interesse comune. Inoltre, essi esprimono la loro intenzione di migliorare le condizioni di tale cooperazione promuovendo lo scambio di informazioni e di esperienze relative alle conquiste scientifiche e tecnologiche, tenendo particolarmente presenti gli interessi dei paesi della regione che sono in via di sviluppo dal punto di vista economico.

16. Gli Stati partecipanti riaffermano, inoltre, l'importanza degli accordi intergovernativi a carattere generale nonché degli accordi bilaterali cui partecipano università, istituzioni scientifiche e tecniche e industrie, per lo sviluppo di scambi reciprocamente vantaggiosi. Sottolineando l'importanza della libertà di comunicazione e degli scambi di opinione per il progresso della scienza e della tecnica, essi promuoveranno ed appoggeranno contatti diretti e individuali fra scienziati, specialisti e uomini d'affari interessati. Ricordando le conclusioni formulate dal Forum Scientifico di Amburgo, essi rispetteranno i diritti dell'uomo e le libertà fondamentali che rappresentano uno dei fondamenti per un miglioramento significativo della cooperazione scientifica internazionale a tutti i livelli. Essi inoltre si adopereranno per creare condizioni che consentano ai partner interessati di elaborare appropriati programmi e progetti comuni di ricerca sulla base della reciprocità e del reciproco vantaggio e, ove appropriato, su una base commerciale.

17. Considerato l'impoverimento delle risorse naturali, comprese le fonti di energia non rinnovabili, gli Stati partecipanti promuoveranno la cooperazione per l'utilizzazione razionale di tali risorse e per l'utilizzazione di fonti energetiche alternative, compresa la fusione termonucleare.

18. Prendendo atto del progresso conseguito e delle nuove opportunità offerte dalla ricerca e dallo sviluppo in materia di biotecnologia, gli Stati partecipanti ritengono auspicabile intensificare lo scambio di informazioni su leggi e regolamenti relativi agli aspetti della sicurezza dell'ingegneria genetica. Pertanto essi faciliteranno consultazioni e scambi di informazioni sulle direttive relative alla sicurezza. In tale contesto essi sottolineano l'importanza dei principi etici in materia di ingegneria genetica e relative applicazioni.

19. Gli Stati partecipanti svilupperanno la loro cooperazione nel settore delle scienze mediche e delle scienze connesse intensificando le ricerche e lo scambio di informazioni sull'abuso di droghe e sulle malattie nuove o sempre più diffuse. Essi coopereranno in particolare nella lotta contro la diffusione dell'AIDS, prendendo in considerazione la Strategia globale per l'AIDS dell'Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS). Essi inoltre coopereranno nelle ricerche concernenti le conseguenze a lungo termine delle radiazioni.

20. Gli Stati partecipanti riconoscono l'importanza delle ricerche scientifiche e delle tecnologie non inquinanti e in particolare l'importanza del miglioramento della cooperazione internazionale in tali settori, ai fini della sorveglianza, prevenzione e riduzione dell'inquinamento. Essi, pertanto, promuoveranno, fra l'altro nelle sedi internazionali competenti, lo scambio di informazioni ed esperienze su tali tecnologie. A tal riguardo, essi promuoveranno inoltre, su una base commerciale, scambi nei settori delle tecnologie per la riduzione dell'inquinamento, delle tecnologie e dei prodotti ad emissione limitata o nulla di sostanze che riducono lo strato di ozono, delle tecniche di lavorazione e combustione, dei nuovi metodi di trattamento dei rifiuti, ivi inclusi il loro riciclaggio ed eliminazione, e delle tecnologie a limitata o nulla produzione di rifiuti.

21. Gli Stati partecipanti scambieranno informazioni appropriate in settori specifici delle industrie meccaniche, elettriche e dell'automazione, su una base di vantaggio reciproco per i partner potenziali i quali decideranno in merito ai vari settori di cooperazione, in modo indipendente e nel debito rispetto degli accordi bilaterali e multilaterali. A tal fine essi, fra l'altro, elaboreranno statistiche nei settori delle industrie meccaniche di importanza commerciale.

22. Nel contesto della loro cooperazione scientifica e tecnica, gli Stati partecipanti considereranno la possibilità di incoraggiare lo sviluppo e l'utilizzazione di metodi alternativi alla sperimentazione su animali, anche per prove di prodotti.

23. Nell'importante settore dell'energia nucleare gli Stati partecipanti riconoscono che, sebbene i singoli Stati dovrebbero assumere la piena responsabilità della sicurezza dei propri impianti nucleari, la sicurezza nucleare richiede una più stretta cooperazione internazionale, specialmente in

seno all'Agenzia Internazionale per l'Energia Atomica (AIEA). Essi rilevano che è essenziale mantenere le norme di sicurezza ai più alti livelli possibili nella gestione e nell'esercizio degli impianti nucleari. Essi pertanto appoggiano l'attività svolta dall'AIEA per lo sviluppo di principi fondamentali di sicurezza e sollecitano tutti gli Stati a utilizzare le Norme di Sicurezza Nucleare aggiornate – norme NUSS – quale base di regolamentazione delle pratiche di sicurezza nucleare. Essi inoltre ricordano l'esigenza di migliorare ulteriormente l'efficacia dell'attuale sistema di responsabilità nucleare.

Ambiente

24. Riconoscendo la necessità di un'azione preventiva, gli Stati partecipanti rafforzeranno la loro cooperazione ed intensificheranno gli sforzi miranti a proteggere e migliorare l'ambiente, tenendo presente l'esigenza di mantenere e ripristinare l'equilibrio ecologico dell'aria, dell'acqua e dei suoli. Essi lo faranno, fra l'altro, sviluppando la propria legislazione nazionale e i loro impegni internazionali ed utilizzando i migliori mezzi disponibili, tenendo conto dei livelli di sviluppo e dei vincoli economici e tecnici. Essi sottolineano l'importanza della Strategia regionale per la protezione dell'ambiente e l'uso razionale delle risorse naturali nei paesi membri dell'ECE per il periodo fino all'anno 2000 ed oltre. Essi accolgono con favore e terranno nel debito conto il rapporto della Commissione Mondiale sull'ambiente e lo sviluppo e sulle prospettive ambientali fino all'anno 2000 e oltre nonché i lavori già intrapresi nelle competenti sedi internazionali e in particolare nel quadro della Convenzione del 1979 sull'inquinamento atmosferico transfrontiera a grande distanza (qui di seguito denominata "la Convenzione").

25. Gli Stati partecipanti sono convinti della necessità di ridurre tempestivamente ed in modo efficace le emissioni di anidride solforosa o i loro flussi transfrontiera. Essi invitano le parti contraenti e firmatarie della Convenzione ad aderire al Protocollo sulla riduzione, almeno del 30%, delle emissioni solfuree o dei loro flussi transfrontiera. Essi raccomandano che ulteriori iniziative per ridurre l'anidride solforosa, secondo gli obiettivi del Protocollo, siano prese dagli Stati che non hanno aderito al Protocollo e che gli Stati in cui tale obiettivo sia già stato conseguito proseguano il controllo delle proprie emissioni. Ricordando che il Protocollo prevede riduzioni delle emissioni solfuree entro e non oltre il 1993, essi cercheranno, nell'ambito della Convenzione, di elaborare, in un termine ravvicinato, un accordo per realizzare ulteriori riduzioni delle emissioni solfuree, oltre il livello stabilito dal Protocollo.

26. Gli Stati partecipanti ritengono che il controllo e la riduzione delle emissioni di ossido di azoto o dei relativi flussi transfrontiera meritino una elevata priorità nei loro programmi di riduzione dell'inquinamento. Essi appoggiano l'elaborazione e l'adozione di un protocollo sul controllo e sulla riduzione delle emissioni di ossidi di azoto.

27. Essi inoltre riconoscono l'esigenza di sviluppare, nel quadro della Convenzione, accordi per ridurre le emissioni di altri inquinanti atmosferici significativi, come gli idrocarburi e le sostanze che producono ossidanti fotochimici. Essi rafforzeranno di conseguenza la loro cooperazione, anche mediante la raccolta e l'elaborazione delle necessarie informazioni.

28. Gli Stati partecipanti concordano di potenziare e sviluppare il Programma Cooperativo per il Controllo e la Valutazione della Trasmissione a grande distanza degli inquinanti atmosferici in Europa (EMEP), fra l'altro, ampliando e migliorando il sistema di stazioni di controllo, fornendo all'EMEP le necessarie informazioni sulle emissioni di inquinanti, elaborando ulteriormente metodi di misurazione comparabili ed ampliandone la portata in modo da includere altri inquinanti atmosferici significativi, in particolare gli ossidi di azoto, gli idrocarburi e gli ossidanti fotochimici. Essi inoltre raccomandano ai paesi che non l'abbiano già fatto di aderire al Protocollo sul finanziamento a lungo termine dell'EMEP.

29. Gli Stati partecipanti compiranno ogni sforzo per aderire il più presto possibile alla Convenzione di Vienna per la Protezione dello Strato di Ozono e al Protocollo di Montreal sulle sostanze che riducono lo strato di ozono. Essi inoltre incoraggeranno gli interventi nazionali e la cooperazione internazionale sul controllo e sulla riduzione dell'emissione delle sostanze che esauriscono l'ozono.

30. Gli Stati partecipanti concordano di compiere ulteriori sforzi di ricerca a livello nazionale e internazionale per quanto riguarda il fenomeno di riscaldamento del globo e il ruolo ivi svolto dalle emissioni di anidride carbonica e gas in tracce al fine di fornire una base scientifica per un'azione correttiva.

31. Allo scopo di proteggere e migliorare le risorse di acqua dolce e di ridurre in modo significativo l'inquinamento dei mari e delle aree costiere, dei corsi d'acqua transfrontiera e dei laghi internazionali da tutte le fonti di inquinamento, gli Stati partecipanti svilupperanno ed intensificheranno gli sforzi a livello nazionale nonché la cooperazione bilaterale e multilaterale. Essi raccomandano l'elaborazione di una convenzione quadro o di convenzioni specifiche per migliorare la protezione dei corsi d'acqua transfrontiera e dei laghi internazionali. Essi ridurranno in modo significativo gli scarichi di sostanze tossiche persistenti e potenzialmente pericolose. Inoltre essi presteranno particolare attenzione allo sviluppo di idonee alternative allo scarico di rifiuti in mare allo scopo di ridurre progressivamente e sostanzialmente lo scarico di rifiuti pericolosi e l'incenerimento di rifiuti liquidi nocivi in mare, al fine di eliminare tempestivamente tali metodi.

32. Gli Stati partecipanti riconoscono l'esigenza di migliorare la cooperazione internazionale sul movimento transfrontiera dei rifiuti pericolosi. Tenendo conto del valido lavoro svolto in altre sedi internazionali, essi incoraggeranno l'elaborazione di accordi internazionali, compresa una convenzione globale sul controllo del movimento transfrontiera di rifiuti pericolosi.

33. Gli Stati partecipanti perseguiranno una più stretta cooperazione ed un maggiore scambio di informazioni sui problemi connessi con le sostanze chimiche potenzialmente pericolose, compresa la valutazione dei rischi per la salute e per l'ambiente. Essi esamineranno le possibilità di una più stretta armonizzazione delle loro legislazioni e regolamenti sulla manipolazione di tali sostanze chimiche.

34. Gli Stati partecipanti rafforzeranno la cooperazione internazionale sulle risorse naturali, la flora e la fauna. Essi promuoveranno la tempestiva adesione agli accordi in merito e la loro applicazione effettiva. Inoltre essi svilupperanno ulteriori misure efficaci per combattere il degrado del suolo e per proteggere la flora, la fauna e il loro habitat sulla base della Dichiarazione adottata al riguardo dall'ECE. Essi intensificheranno i loro scambi di vedute e di esperienze sui modi e i mezzi per conseguire un uso più razionale delle risorse naturali.

35. Gli Stati partecipanti riconoscono l'importanza del contributo delle persone e delle organizzazioni che si dedicano alla protezione e al miglioramento dell'ambiente e consentiranno loro di esprimere le proprie preoccupazioni. Essi promuoveranno una maggiore sensibilizzazione e comprensione delle questioni ambientali da parte dell'opinione pubblica e coopereranno nel campo dell'educazione ambientale, fra l'altro, mediante lo scambio di esperienze e risultati di ricerche, lo sviluppo di programmi educativi e la formazione ecologica.

36. Gli Stati partecipanti coopereranno su un piano bilaterale e multilaterale al fine di migliorare e coordinare i loro accordi per la prevenzione, l'allarme tempestivo, lo scambio di informazioni e l'assistenza reciproca in caso di incidenti industriali suscettibili di provocare all'ambiente danni transfrontiera. Inoltre essi inizieranno l'esame delle questioni principali connesse al verificarsi di effetti degli incidenti industriali transfrontiera, quali la decontaminazione, il ripristino e la responsabilità.

37. Gli Stati partecipanti concordano di convocare una Riunione sulla protezione dell'ambiente. Tale Riunione si terrà a Sofia dal 16 ottobre al 3 novembre 1989. Scopo della Riunione è quello di elaborare raccomandazioni su principi e direttive relativi a ulteriori misure ed alla cooperazione in nuovi ed importanti settori della protezione ambientale. Ordine del giorno, calendario e altre modalità organizzative sono definiti nell'Allegato VI. I risultati raggiunti dalla Riunione saranno esaminati nel corso della prossima Riunione nel quadro dei Seguiti della CSCE che si terrà a Helsinki, con inizio il 24 marzo 1992.

Cooperazione in altri settori

38. Gli Stati partecipanti riconoscono il ruolo importante dei trasporti nello sviluppo economico e sociale e le conseguenze generali dell'aumento dell'attività in tale settore, inclusi i problemi concernenti l'ambiente. Pertanto essi incoraggeranno l'elaborazione di misure per realizzare un sistema di trasporti economicamente più efficiente, tenendo conto dei vantaggi comparativi delle diverse modalità di trasporto e dei loro effetti potenziali sulla salute umana, sulla sicurezza e sull'ambiente. A tale riguardo, essi presteranno particolare attenzione, mediante strumenti bilaterali e multilaterali, alle questioni concernenti le reti di trasporto multimodale, il trasporto combinato, le correnti di transito e la semplificazione delle formalità di trasporto e, in particolare, dei documenti di trasporto. Essi inoltre accolgono con favore il lavoro svolto al riguardo dall'ECE.

39. Gli Stati partecipanti sottolineano l'importanza economica del turismo e il suo contributo

alla reciproca comprensione dei popoli. Pertanto essi favoriscono lo sviluppo della cooperazione in tale settore e facilitano i normali contatti fra i turisti e la popolazione locale. A tal fine essi si adopereranno per migliorare le infrastrutture turistiche, fra l'altro, diversificando le attrezzature alberghiere e sviluppando i servizi per il turismo economico e giovanile, ivi comprese le piccole strutture ricettive private. Essi considereranno inoltre favorevolmente la progressiva eliminazione dell'obbligo, per i turisti stranieri, di effettuare il cambio obbligatorio minimo, e, ove questo sussista, consentiranno la riconversione della valuta locale acquistata legalmente e, inoltre, incoraggeranno l'adozione di prezzi non discriminatori per tutti i turisti stranieri indipendentemente dalla loro nazionalità e ridurranno al minimo necessario le procedure di arrivo e partenza. Gli Stati partecipanti creeranno condizioni favorevoli all'istituzione di progetti comuni nel campo del turismo, inclusi joint ventures e programmi di formazione del personale.

40. Gli Stati partecipanti pongono in risalto l'esigenza di un'efficace attuazione delle disposizioni dell'Atto Finale e del Documento Conclusivo di Madrid relative ai lavoratori migranti ed alle loro famiglie in Europa. Essi invitano i paesi di accoglimento e i paesi di origine a compiere sforzi per migliorare ulteriormente le condizioni economiche, sociali, culturali e le altre condizioni di vita dei lavoratori migranti e delle loro famiglie che risiedono legalmente nei paesi di accoglimento. Essi raccomandano che i paesi di accoglimento e i paesi di origine promuovano la loro cooperazione bilaterale nei settori rilevanti per facilitare il reinserimento dei lavoratori migranti e delle loro famiglie al loro ritorno nel paese di origine.

41. Gli Stati partecipanti, conformemente ai pertinenti impegni assunti nell'Atto Finale e nel Documento Conclusivo di Madrid, considereranno favorevolmente le domande di riunificazione delle famiglie nonché i contatti e le visite familiari riguardanti lavoratori migranti di altri Stati partecipanti con residenza legale nei paesi di accoglimento.

42. Gli Stati partecipanti assicureranno che i lavoratori migranti di altri Stati partecipanti e le loro famiglie possano liberamente avvalersi della propria cultura nazionale e preservarla ed avere accesso alla cultura del paese di accoglimento.

43. Mirando ad assicurare effettivamente uguali possibilità per i figli dei lavoratori migranti e i figli dei propri cittadini per quanto concerne l'accesso a tutte le forme e a tutti i livelli d'istruzione, gli Stati partecipanti affermano la propria disponibilità a prendere le misure necessarie per meglio utilizzare e per migliorare le possibilità educative. Inoltre, essi incoraggeranno o faciliteranno, ove esista una richiesta ragionevole, un insegnamento supplementare nella propria madrelingua per i figli dei lavoratori migranti.

44. Gli Stati partecipanti riconoscono che le questioni dei lavoratori migranti hanno una propria dimensione umana.

45. Gli Stati partecipanti riconoscono che l'incidenza dei mutamenti economici e tecnologici è fortemente sentita sul posto di lavoro. Essi sottolineano la loro disponibilità ad incoraggiare la cooperazione nel campo delle politiche di formazione professionale mediante un maggiore scambio di informazioni e di esperienze al fine di elevare i livelli di istruzione, le conoscenze e le capacità professionali nonché la capacità di adattamento del personale occupato nell'industria e nel commercio.

46. Gli Stati partecipanti riconoscono l'importanza di facilitare l'integrazione dei giovani nella vita professionale. Essi continueranno pertanto i propri sforzi per assicurare le condizioni necessarie per l'istruzione e la formazione professionale dei giovani e per promuovere le possibilità di impiego dei giovani nei diversi settori dell'economia. Essi continueranno i propri sforzi per creare le condizioni necessarie per sviluppare il livello delle conoscenze scientifiche e culturali dei propri cittadini, in particolare dei giovani, e per facilitare il loro accesso alle realizzazioni nel campo delle scienze naturali e sociali, nonché della cultura.

Cooperazione nel settore umanitario e in altri settori

Gli Stati partecipanti,

Considerando che la cooperazione nel settore umanitario e in altri settori è un fattore essenziale per lo sviluppo delle loro relazioni,

Convenendo che la loro cooperazione in altri settori dovrebbe aver luogo nel pieno rispetto dei Principi che reggono le relazioni fra gli Stati partecipanti enunciati nell'Atto Finale nonché delle disposizioni del Documento Conclusivo di Madrid e del presente Documento relative a tali principi,

Confermando che, nel dare attuazione alle disposizioni concernenti la cooperazione nel settore umanitario e in altri settori nel quadro delle loro leggi e dei loro regolamenti, essi assicureranno che tali leggi e regolamenti siano conformi agli obblighi ad essi derivanti dal diritto internazionale e siano armonizzati con i loro impegni CSCE,

Riconoscendo che l'attuazione delle pertinenti disposizioni dell'Atto Finale e del Documento Conclusivo di Madrid richiede sforzi costanti e intensificati,

Hanno adottato e daranno attuazione a quanto segue:

Contatti fra persone

1. Nel dare attuazione alle disposizioni sui contatti fra persone enunciate nell'Atto Finale, nel Documento Conclusivo di Madrid e nel presente Documento, essi rispetteranno pienamente gli obblighi assunti in base al diritto internazionale, quali richiamati nel paragrafo del presente Documento dedicato ai principi, in particolare la libertà di ogni persona di lasciare qualsiasi paese, compreso il proprio, e di far ritorno al proprio paese, nonché gli impegni internazionali da essi assunti in tale settore.

2. Essi assicureranno che le proprie politiche concernenti l'ingresso nei rispettivi territori siano pienamente conformi ai fini enunciati nelle pertinenti disposizioni dell'Atto Finale, del Documento Conclusivo di Madrid e del presente Documento.

3. Essi assumeranno le necessarie iniziative per evadere nel più breve tempo possibile, ma in ogni caso non oltre sei mesi, tutte le domande, basate sulle disposizioni relative ai contatti fra persone dell'Atto Finale e del Documento Conclusivo di Madrid, ancora in sospeso al momento della conclusione della Riunione di Vienna nel quadro dei Seguiti della CSCE.

4. Essi effettueranno in seguito regolari revisioni per accertare che tutte le domande basate sulle disposizioni relative ai contatti fra persone dell'Atto Finale e degli altri citati documenti CSCE siano trattate in maniera conforme a tali disposizioni.

5. Essi decideranno sulle domande relative ad incontri familiari conformemente all'Atto Finale e agli altri citati documenti CSCE nel più breve tempo possibile, nella prassi normale entro un mese.

6. Essi decideranno nella stessa maniera sulle domande relative alla riunificazione delle famiglie e ai matrimoni fra cittadini di Stati diversi, normalmente entro tre mesi.

7. Considerando favorevolmente le domande relative a incontri familiari, essi terranno debito conto dei desideri del richiedente, in particolare per quanto riguarda il periodo e una durata sufficientemente lunga di tali incontri, nonché l'intenzione di compiere viaggi con altri membri della propria famiglia per incontri familiari comuni.

8. Considerando favorevolmente le domande relative a incontri familiari, essi consentiranno anche visite a e da parenti meno prossimi.

9. Considerando favorevolmente le domande concernenti la riunificazione delle famiglie o i matrimoni fra cittadini di Stati diversi, essi rispetteranno i desideri dei richiedenti per quanto riguarda il paese di destinazione che sia disposto ad accoglierli.

10. Essi presteranno particolare attenzione alla soluzione dei problemi concernenti la riunificazione dei figli minorenni con i propri genitori. In tale contesto e sulla base delle pertinenti disposizioni dell'Atto Finale e degli altri citati documenti CSCE assicureranno

- che una domanda al riguardo presentata quando il figlio è minorenne sia trattata favorevolmente e sollecitamente per realizzare la riunificazione senza ritardi; e
- che si prendano provvedimenti adeguati per proteggere gli interessi e il benessere dei figli in questione.

11. Essi considereranno l'opportunità di ridurre gradualmente ed infine eliminare qualsiasi disposizione che richieda ai viaggiatori di acquistare valuta locale in eccedenza rispetto a quanto necessario per le spese prevedibili, dando priorità alle persone che viaggiano per incontri familiari. Concederanno a tali persone la possibilità pratica di portare con sé, in entrata e in uscita, beni personali o regali.

12. Essi presteranno immediata attenzione alle domande di viaggio per motivi umanitari urgenti e le tratteranno favorevolmente come segue:

- Nei casi di visite a un familiare gravemente ammalato o moribondo, di viaggi per partecipare ai funerali di un familiare o di viaggi di persone che hanno la comprovata necessità di un urgente trattamento sanitario o per le quali si possa evidenziare un'affezione critica o terminale, essi

decideranno in merito alla domanda entro tre giorni lavorativi;

– nei casi di viaggi di persone gravemente ammalate o di anziani e di altri viaggi di carattere umanitario urgente, essi decideranno in merito alle domande con la massima sollecitudine possibile.

Essi faranno in modo che le competenti autorità locali, regionali e centrali, responsabili dell'applicazione di quanto sopra, intensifichino i propri sforzi e assicureranno che i diritti dovuti per il trattamento prioritario di tali domande non superino i costi effettivamente sostenuti.

13. Nel considerare le domande di viaggio per incontri familiari, riunificazione di famiglie o matrimoni fra cittadini di Stati diversi, essi assicureranno che i diritti del richiedente, quali previsti nei pertinenti strumenti internazionali, non siano pregiudicati a causa di atti od omissioni da parte di membri della sua famiglia.

14. Essi provvederanno affinché tutti i documenti necessari a corredo delle domande connesse con le disposizioni relative ai contatti fra persone dell'Atto Finale e degli altri citati documenti CSCE siano facilmente conseguibili dal richiedente. I documenti resteranno validi fintanto che l'esame della domanda è in corso. In caso di ripresentazione della domanda si prenderanno in considerazione i documenti già presentati dal richiedente in occasione di precedenti domande.

15. Essi semplificheranno le procedure e ridurranno gradualmente i requisiti amministrativi per le domande di cui alle disposizioni sui contatti fra persone dell'Atto Finale e degli altri citati documenti CSCE.

16. Essi assicureranno che, allorché le domande di cui alle disposizioni relative ai contatti fra persone dell'Atto Finale e degli altri citati documenti CSCE vengono respinte per motivi specificati negli strumenti internazionali pertinenti, al richiedente sia data senza indugi e per iscritto notifica ufficiale della motivazione su cui si fonda la decisione. Di regola e in tutti i casi in cui il richiedente lo esiga, questi sarà adeguatamente informato sulle procedure da seguire per utilizzare, contro la decisione, tutti i ricorsi effettivi, amministrativi o giudiziari a disposizione dell'interessato, come previsto negli strumenti internazionali summenzionati. Qualora si tratti di uscita dal paese per stabilirsi permanentemente all'estero, tale informazione sarà fornita contestualmente alla notifica ufficiale sopra prevista.

17. Se, in tale contesto, una domanda di viaggio all'estero viene respinta per motivi di sicurezza nazionale, essi assicureranno che, entro limiti di tempo strettamente giustificati, la durata di qualsiasi restrizione al viaggio dell'interessato sia quanto più breve possibile e che tale restrizione non venga applicata in modo arbitrario. Essi inoltre assicureranno che il richiedente possa far riesaminare la decisione di rifiuto entro sei mesi e quindi, ove si rendesse necessario, a intervalli regolari in modo da tener conto degli eventuali mutamenti nelle circostanze che l'hanno determinata, quali il tempo trascorso da quando il richiedente è stato per l'ultima volta impegnato in impieghi o funzioni che coinvolgevano la sicurezza nazionale. Prima che le persone assumano tali impieghi o funzioni, sarà ufficialmente notificato alle stesse se e in che modo ciò potrebbe pregiudicare le domande che esse possano presentare per tali viaggi all'estero.

18. Essi pubblicheranno e renderanno facilmente accessibili entro un anno dalla conclusione della Riunione di Vienna nel quadro dei Seguiti della CSCE, qualora ciò non sia già stato fatto, tutte le loro leggi e regolamenti relativi agli spostamenti delle persone all'interno del territorio nazionale e ai viaggi in altri Stati.

19. Nel considerare favorevolmente le domande connesse con le disposizioni relative ai contatti fra persone dell'Atto Finale e degli altri citati documenti CSCE, essi assicureranno che a queste sia dato esito tempestivamente, anche per tener debito conto degli interessi di natura familiare, personale o professionale che hanno rilevanza per il richiedente.

20. Essi considereranno favorevolmente le domande di viaggio all'estero senza discriminazioni di alcun genere, quali razza, colore, sesso, lingua, religione, opinioni politiche o di altro genere, origine nazionale o sociale, censo, nascita, età o altra situazione. Essi assicureranno che un rifiuto non pregiudichi le domande presentate da altre persone.

21. Essi faciliteranno, inoltre, i viaggi su base individuale o collettiva per motivi personali e professionali nonché per turismo, quali i viaggi di delegazioni, gruppi o individui. A tal fine essi ridurranno al minimo il tempo per l'esame delle domande relative a tali viaggi.

22. Essi prenderanno in seria considerazione le proposte per la conclusione di accordi sul rilascio di visti di ingresso multipli e sul reciproco snellimento delle formalità di rilascio dei visti e considereranno le possibilità di realizzare, mediante accordo, la reciproca abolizione dei visti di ingresso.

23. Essi considereranno l'adesione ai pertinenti strumenti multilaterali nonché la conclusione, se necessario, di accordi complementari o di altri accordi bilaterali, al fine di migliorare le disposi-

zioni intese ad assicurare un'efficace assistenza consolare, legale e medica ai cittadini degli altri Stati partecipanti che si trovino temporaneamente nel loro territorio.

24. Essi adotteranno ogni misura necessaria per assicurare che, ove ciò non sia già il caso, sia garantita in modo appropriato la sicurezza personale dei cittadini di altri Stati partecipanti che si trovino temporaneamente nel loro territorio per motivi personali o professionali, fra l'altro allo scopo di partecipare ad attività culturali, scientifiche ed educative.

25. Essi faciliteranno ed incoraggeranno l'instaurazione e il mantenimento di contatti personali diretti fra i propri cittadini nonché fra rappresentanti delle rispettive istituzioni ed organizzazioni mediante viaggi fra Stati e l'uso di altri mezzi di comunicazione.

26. Essi faciliteranno tali contatti e i rapporti fra le proprie popolazioni con iniziative quali scambi sportivi diretti a livello locale e regionale, la libera instaurazione e attuazione di accordi di gemellaggio fra città, nonché lo scambio di studenti e insegnanti.

27. Essi incoraggeranno l'ulteriore sviluppo di contatti diretti fra giovani, nonché fra organizzazioni e istituzioni giovanili e studentesche governative e non governative, la conclusione fra tali organizzazioni di accordi e programmi bilaterali e multilaterali e lo svolgimento, su una base bilaterale e multilaterale, di manifestazioni e attività educative, culturali e di altro genere da parte dei giovani e per essi.

28. Essi compiranno ulteriori sforzi per facilitare i viaggi ed il turismo dei giovani, fra l'altro raccomandando ai propri enti ferroviari, membri dell'Unione Internazionale Ferroviaria (UIC) di ampliare il Sistema Inter-Rail in modo da comprendere tutte le reti europee e raccomandando ai propri enti ferroviari, che non siano membri dell'UIC, di prendere in esame l'istituzione di servizi analoghi.

29. Conformemente alla Convenzione Postale Universale e alla Convenzione Internazionale sulle Telecomunicazioni, essi:

- garantiranno la libertà delle comunicazioni postali;
- assicureranno il recapito rapido e senza ostacoli della posta, compresa la corrispondenza e i pacchi postali;
- rispetteranno la riservatezza e l'integrità delle comunicazioni postali e telefoniche;
- assicureranno le condizioni necessarie per comunicazioni telefoniche rapide e senza interruzioni, compreso l'uso, ove esista, e lo sviluppo di sistemi di teleselezione internazionale diretta.

30. Essi incoraggeranno contatti personali diretti fra i cittadini dei propri Stati, fra l'altro facilitando i viaggi individuali nei rispettivi paesi e consentendo agli stranieri di incontrare i propri cittadini, nonché, se invitati, di soggiornare in case private.

31. Essi assicureranno che lo status delle persone appartenenti a minoranze nazionali o a culture regionali che si trovano nei propri territori sia uguale a quello degli altri cittadini per quanto riguarda i contatti fra persone ai sensi dell'Atto Finale e degli altri citati documenti CSCE, compresi l'instaurazione e il mantenimento di tali contatti, mediante viaggi e altri mezzi di comunicazione, anche con cittadini di altri Stati aventi una comune origine nazionale o un retaggio culturale comune.

32. Essi consentiranno ai credenti, ai culti religiosi e ai loro rappresentanti, in gruppi o individualmente, di stabilire e mantenere contatti personali diretti e comunicazioni gli uni con gli altri nel proprio paese e in altri paesi, fra l'altro con viaggi, pellegrinaggi e con la partecipazione a riunioni e ad altri avvenimenti religiosi. In tale contesto, e nella misura adeguata a tali contatti ed avvenimenti, sarà consentito agli interessati di acquistare, ricevere e portare con sé pubblicazioni e oggetti connessi con la pratica della loro religione o convinzione.

33. Essi hanno preso conoscenza dei resoconti della Riunione di Esperti sui Contatti Umani, tenutasi a Berna dal 15 aprile al 26 maggio 1986. Rilevando che in tale Riunione non sono state raggiunte conclusioni, essi hanno considerato che sia la franchezza dei dibattiti sia il maggior grado di apertura nello scambio di punti di vista rappresentano un'evoluzione positiva. A tale riguardo è apparso particolarmente importante che le proposte presentate nella Riunione abbiano ricevuto ulteriore considerazione in seno alla Riunione di Vienna nel quadro dei Seguiti della CSCE.

Informazione

34. Essi continueranno ad impegnarsi per contribuire a una sempre più ampia conoscenza e comprensione della vita nei loro Stati, promuovendo in tal modo la fiducia fra i popoli.

Essi compiranno ulteriori sforzi per facilitare una più libera ed ampia diffusione di ogni tipo

di informazione, per incoraggiare la cooperazione nel campo dell'informazione e per migliorare le condizioni di lavoro dei giornalisti.

A tale riguardo e conformemente al Patto Internazionale sui Diritti Civili e Politici, alla Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo e ai pertinenti impegni internazionali assunti relativamente alla ricerca, alla ricezione e alla comunicazione di informazioni di ogni tipo, essi assicureranno che le persone possano scegliere liberamente le proprie fonti di informazione. In tale contesto:

– essi assicureranno che i servizi radiofonici che operano in conformità con le Regolamentazioni radiofoniche dell'UIT siano direttamente e normalmente ricevuti nei propri Stati e

– permetteranno alle persone, alle istituzioni e alle organizzazioni, nel rispetto dei diritti di proprietà intellettuale, inclusi i diritti d'autore, di ottenere, possedere, riprodurre e distribuire materiale informativo di ogni genere.

A tal fine essi elimineranno qualsiasi restrizione incompatibile con i suddetti obblighi ed impegni.

35. Essi coglieranno ogni occasione offerta dai moderni mezzi di comunicazione, compresi quelli via cavo e via satellite, per una sempre più libera ed ampia diffusione di ogni genere di informazioni. Incoraggeranno anche la cooperazione e gli scambi fra le proprie istituzioni e organizzazioni competenti e gli esperti del settore tecnico e opereranno per l'armonizzazione di norme e regolamenti tecnici. Essi terranno presenti gli effetti di tali mezzi di comunicazione moderni sui propri mezzi di informazione di massa.

36. Essi assicureranno concretamente che bollettini ufficiali di informazione possano essere distribuiti liberamente nei propri territori dalle missioni diplomatiche e da altre missioni ufficiali nonché dagli uffici consolari degli altri Stati partecipanti.

37. Essi incoraggeranno le organizzazioni radiotelevisive, in base ad accordi fra loro, a trasmettere in diretta, in particolare nei paesi che li organizzano, programmi e dibattiti con partecipanti di diversi Stati e a trasmettere dichiarazioni e interviste di personalità politiche e di altro genere degli Stati partecipanti.

38. Essi incoraggeranno le organizzazioni radiotelevisive a realizzare servizi su diversi aspetti della vita negli altri Stati partecipanti e incoraggeranno un incremento del numero dei ponti televisivi fra i rispettivi paesi.

39. Ricordando che per il legittimo esercizio della propria attività professionale i giornalisti non sono passibili di espulsione né devono essere soggetti ad altri pregiudizi, essi si asterranno dal prendere misure restrittive quali la revoca dell'accreditamento di un giornalista o la sua espulsione a causa del contenuto di un servizio del giornalista o dell'organo di informazione cui appartiene.

40. Essi assicureranno che i giornalisti, compresi quelli che rappresentano i mezzi di informazione di altri Stati partecipanti, nell'esercizio di tale attività, siano liberi di cercare l'accesso e di mantenere contatti con fonti di informazione pubbliche e private e che venga rispettata la loro esigenza del segreto professionale.

41. Essi rispetteranno il diritto d'autore dei giornalisti.

42. Al fine di realizzare servizi giornalistici regolari, essi concederanno, se del caso in base ad accordi fra loro, l'accreditamento, quando è richiesto, e visti d'ingresso multipli a giornalisti di altri Stati partecipanti, indipendentemente dal loro domicilio. Su tale base essi ridurranno ad un massimo di due mesi il periodo necessario per la concessione ai giornalisti sia dell'accreditamento sia di visti di ingresso multipli.

43. Essi faciliteranno il lavoro dei giornalisti stranieri fornendo, su richiesta, le informazioni pertinenti su questioni di interesse pratico, quali regolamenti di importazione, tasse e alloggio.

44. Essi garantiranno anche ai giornalisti stranieri l'accesso alle conferenze stampa ufficiali, previo accreditamento, quando questo sia richiesto, nonché, se del caso, la partecipazione ad altri simili incontri stampa ufficiali.

45. Essi assicureranno concretamente che le persone appartenenti a minoranze nazionali o a culture regionali, che si trovano nei propri territori, possano diffondere, ricevere e scambiare informazioni nella loro madrelingua.

46. Essi concordano di convocare un Forum sull'Informazione per discutere il miglioramento della circolazione, dell'accesso e dello scambio di informazioni, la cooperazione nel campo dell'informazione e il miglioramento delle condizioni di lavoro per i giornalisti. Il Forum si terrà a Londra dal 18 aprile al 12 maggio 1989. Vi parteciperanno personalità nel campo dell'informazione degli Stati partecipanti. Ordine del giorno, calendario ed altre modalità organizzative per il Forum sull'Informazione sono definiti nell'Allegato VIII.

Cooperazione e scambi nel campo della cultura

47. Essi promuoveranno e daranno pieno effetto alla cooperazione culturale reciproca mediante, fra l'altro, l'esecuzione degli accordi bilaterali e multilaterali pertinenti, conclusi fra loro nei vari campi della cultura.

48. Essi incoraggeranno le organizzazioni non governative attive nel campo della cultura a partecipare, unitamente alle istituzioni statali, all'elaborazione e all'esecuzione di tali accordi e progetti specifici, nonché all'elaborazione di misure pratiche concernenti gli scambi e la cooperazione culturali.

49. Essi favoriranno la creazione, nel proprio territorio, mediante reciproco accordo, di istituti o centri culturali di altri Stati partecipanti. Saranno assicurati il libero accesso da parte del pubblico a tali istituti o centri nonché il loro normale funzionamento.

50. Essi assicureranno il libero accesso del pubblico a manifestazioni culturali organizzative nel loro territorio da persone o istituzioni di altri Stati partecipanti ed assicureranno che gli organizzatori possano utilizzare tutti i mezzi disponibili nel paese ospite per pubblicizzarle.

51. Essi faciliteranno ed incoraggeranno contatti personali diretti nel campo della cultura, su base sia individuale sia collettiva, come anche fra istituzioni culturali, associazioni di artisti e del mondo dello spettacolo ed altre organizzazioni per offrire maggiori possibilità ai loro cittadini di conoscere direttamente la produzione culturale sia negli altri Stati partecipanti sia proveniente dagli altri Stati partecipanti.

52. Essi assicureranno la libera circolazione di opere d'arte e di altri beni culturali, fatte salve le sole limitazioni che mirano a preservare il proprio patrimonio culturale, sono basate sul rispetto dei diritti di proprietà intellettuale ed artistica oppure che derivano dai loro impegni internazionali concernenti la circolazione di beni culturali.

53. Essi incoraggeranno la cooperazione e l'impegno artistico congiunto di persone di diversi Stati partecipanti che svolgono attività culturali; faciliteranno, nel modo appropriato, le iniziative specifiche a tale scopo di dette persone, istituzioni e organizzazioni, e incoraggeranno la partecipazione di giovani a tali iniziative. In tale contesto essi incoraggeranno la realizzazione di riunioni e simposi, esposizioni, festival e tournées di complessi o compagnie, nonché i programmi di ricerca e formazione cui possano liberamente partecipare ed apportare contributi anche persone di altri Stati partecipanti.

54. La sostituzione di persone o gruppi invitati a partecipare ad un'attività culturale avrà carattere eccezionale e sarà soggetta a preventiva approvazione della parte invitante.

55. Essi incoraggeranno lo svolgimento di settimane del cinema, ivi compresi, se del caso, incontri di artisti ed esperti e conferenze sull'arte cinematografica; faciliteranno ed incoraggeranno contatti diretti fra registi cinematografici e produttori per la coproduzione di film, incoraggeranno la cooperazione nel campo della tutela del materiale cinematografico e lo scambio di informazioni e pubblicazioni tecniche sul cinema.

56. Essi esamineranno le possibilità di informatizzare in una forma standardizzata e di diffondere bibliografie e cataloghi di opere e produzioni culturali.

57. Essi incoraggeranno musei e gallerie d'arte a sviluppare contatti diretti al fine, fra l'altro, di organizzare esposizioni, compreso il prestito di opere d'arte, e di effettuare scambi di cataloghi.

58. Essi rinnoveranno i propri sforzi per dare effetto a tutte le disposizioni dell'Atto Finale e del Documento Conclusivo di Madrid relative alle lingue meno parlate. Essi incoraggeranno inoltre le iniziative destinate ad aumentare il numero delle traduzioni di opere letterarie da e in tali lingue e a migliorarne la qualità, in particolare svolgendo seminari con la partecipazione di traduttori, autori ed editori, con la pubblicazione di dizionari e, ove appropriato, con lo scambio di traduttori sulla base di borse di studio.

59. Essi assicureranno che le persone appartenenti a minoranze nazionali o a culture regionali che si trovano nel loro territorio abbiano ogni opportunità di mantenere e sviluppare la propria cultura in tutti i suoi aspetti, comprese la lingua, la letteratura, la religione, e che possano preservare i propri monumenti e oggetti culturali e storici.

60. Essi hanno preso conoscenza dei resoconti del lavoro svolto e delle idee esposte durante il Forum Culturale tenutosi a Budapest dal 15 ottobre al 25 novembre 1985. Rilevando che in tale Forum non sono state raggiunte conclusioni, essi hanno accolto favorevolmente il fatto che molte idee e proposte utili esposte in quell'occasione siano state oggetto di rinnovata considerazione nella Riunione di Vienna nel quadro dei Seguiti della CSCE e che le istituzioni e le organizzazioni degli Stati partecipanti abbiano basato molte attività su tali idee. Essi hanno espresso il apprezzamento per

gli importanti contributi apportati all'avvenimento da parte di personalità eminenti nel campo della cultura e hanno rilevato, alla luce dell'esperienza acquisita, l'importanza di assicurare, sia in future riunioni di tale genere sia al di fuori di queste, condizioni che permettano una maggiore libertà e spontaneità di espressione.

61. Essi incoraggeranno ogni sforzo mirante a individuare le caratteristiche culturali comuni e a favorire una maggiore consapevolezza del loro retaggio culturale, tenendo debitamente conto dell'originalità e delle diversità delle loro rispettive culture. Conseguentemente essi incoraggeranno le iniziative che possono contribuire ad una migliore conoscenza del retaggio culturale degli altri Stati partecipanti in tutte le sue forme, compresi gli aspetti regionali e l'arte popolare.

62. Essi concordano di convocare un Simposio sul Retaggio Culturale degli Stati partecipanti alla CSCE. Il Simposio si terrà a Cracovia dal 28 maggio al 7 giugno 1991. Vi parteciperanno studiosi e altre personalità degli Stati partecipanti impegnate in attività culturali. Ordine del giorno, calendario e altre modalità organizzative del Simposio sono definiti nell'Allegato IX.

Cooperazione e scambi nel campo dell'educazione

63. Essi assicureranno l'accesso ai vari tipi e livelli di educazione a tutti senza discriminazione di razza, colore, sesso, lingua, religione, opinioni politiche o altre, origine nazionale o sociale, censo, nascita o altra situazione.

64. Al fine di incoraggiare una cooperazione più ampia nel campo della scienza e dell'educazione essi faciliteranno libere comunicazioni fra università e altre istituzioni di istruzione superiore e ricerca. Essi inoltre faciliteranno contatti personali diretti, fra l'altro mediante viaggi, fra studiosi, scienziati e altre persone attive in questi campi.

65. Essi assicureranno anche la libertà di accesso da parte di studiosi, insegnanti e studenti di altri Stati partecipanti a materiale informativo accessibile, disponibile in archivi pubblici, biblioteche, istituti di ricerca e organismi analoghi.

66. Essi faciliteranno gli scambi di scolari fra i propri paesi, sulla base di accordi bilaterali, ove necessario, inclusi gli incontri con le famiglie del paese ospite e il soggiorno nelle loro case, allo scopo di far conoscere agli scolari la vita, le tradizioni e l'educazione negli altri Stati partecipanti.

67. Essi incoraggeranno i propri enti governativi o le istituzioni educative competenti ad inserire, nel modo appropriato, il testo integrale dell'Atto Finale nei programmi delle scuole e delle università.

68. Essi assicureranno che le persone appartenenti a minoranze nazionali o a culture regionali che si trovano nei loro territori possano impartire o ricevere un'istruzione sulla propria cultura, fra l'altro, tramite la trasmissione dai genitori ai figli della lingua, della religione e dell'identità culturale.

69. Essi incoraggeranno le proprie organizzazioni radiotelevisive ad informarsi reciprocamente sulla loro produzione di programmi educativi e ad esaminare la possibilità dello scambio di tali programmi.

70. Essi incoraggeranno i contatti diretti e la cooperazione fra le competenti istituzioni e organizzazioni governative nel campo dell'educazione e della scienza.

71. Essi incoraggeranno ulteriori contatti e la cooperazione fra istituzioni specializzate ed esperti nel campo dell'educazione e della riabilitazione dei minori handicappati.

Dimensione umana della CSCE

Gli Stati partecipanti,

Ricordando gli impegni assunti nell'Atto Finale e negli altri documenti CSCE concernenti il rispetto di tutti i diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, i contatti fra le persone e le altre questioni aventi un correlativo carattere umanitario,

Riconoscendo l'esigenza di migliorare l'attuazione dei loro impegni CSCE e la loro cooperazione nei settori qui di seguito indicati sotto la dizione "dimensione umana della CSCE",

Sulla base dei Principi e delle disposizioni dell'Atto Finale e di altri pertinenti documenti CSCE, hanno deciso

1. di scambiarsi informazioni e rispondere alle richieste di informazione e alle osservazioni

loro rivolte da altri Stati partecipanti su questioni relative alla dimensione umana della CSCE. Tali comunicazioni possono essere inoltrate tramite i canali diplomatici o essere indirizzate a qualsiasi altro organismo appositamente designato;

2. di tenere riunioni bilaterali con altri Stati partecipanti che ne facciano richiesta per esaminare questioni relative alla dimensione umana della CSCE, incluse situazioni e casi specifici, al fine di risolverli. La data e il luogo di tali riunioni saranno stabiliti con accordi reciproci tramite i canali diplomatici;

3. che qualsiasi Stato partecipante, che lo ritenga necessario, possa segnalare agli altri Stati partecipanti, tramite i canali diplomatici, le situazioni e i casi che rientrano nella dimensione umana della CSCE, inclusi quelli che sono stati sollevati nelle riunioni bilaterali di cui al paragrafo 2;

4. che qualsiasi Stato partecipante, che lo ritenga necessario, possa fornire informazioni sugli scambi di informazioni e sulle risposte alle sue richieste di informazioni e alle sue osservazioni (paragrafo 1) e sui risultati degli incontri bilaterali (paragrafo 2), comprese le informazioni riguardanti situazioni e casi specifici, alle riunioni della Conferenza sulla Dimensione Umana, nonché alle riunioni principali nel quadro dei Seguiti della CSCE.

Gli Stati partecipanti decidono inoltre di convocare una Conferenza sulla Dimensione Umana della CSCE al fine di conseguire ulteriori progressi per quanto riguarda il rispetto di tutti i diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, nonché i contatti fra persone e le altre questioni aventi un correlativo carattere umanitario. La Conferenza terrà tre riunioni prima della prossima riunione nel quadro dei Seguiti.

La Conferenza

– esaminerà gli sviluppi per quanto riguarda la dimensione umana della CSCE, inclusa l'attuazione dei pertinenti impegni CSCE;

– valuterà il funzionamento delle procedure descritte nei paragrafi da 1 a 4 e discuterà le informazioni fornite in base al paragrafo 4;

– esaminerà proposte concrete per nuove misure miranti a migliorare l'attuazione degli impegni relativi alla dimensione umana della CSCE e ad accrescere l'efficacia delle procedure descritte nei paragrafi da 1 a 4.

Sulla base di queste proposte, la Conferenza considererà l'adozione di nuove misure.

La prima Riunione della Conferenza si terrà a Parigi dal 30 maggio al 23 giugno 1989.

La seconda Riunione della Conferenza si terrà a Copenhagen dal 5 al 29 giugno 1990.

La terza Riunione della Conferenza si terrà a Mosca dal 10 settembre al 4 ottobre 1991.

Ordine del giorno, calendario e altre modalità organizzative sono definiti nell'Allegato X.

La prossima riunione nel quadro dei Seguiti della CSCE, che si terrà a Helsinki, con inizio il 24 marzo 1992, valuterà il funzionamento delle procedure enunciate nei succitati paragrafi da 1 a 4 e i progressi compiuti nelle riunioni della Conferenza sulla Dimensione Umana della CSCE. Essa considererà i modi per consolidare ulteriormente e migliorare tali procedure ed adotterà le opportune decisioni.

Seguiti della Conferenza

Conformemente alle pertinenti disposizioni dell'Atto Finale, nonché alla loro determinazione e al loro impegno di proseguire il processo multilaterale avviato dalla CSCE, gli Stati partecipanti convocheranno regolarmente altre riunioni fra i loro rappresentanti.

La quarta riunione principale nel quadro dei Seguiti della CSCE si terrà a Helsinki e inizierà il 24 marzo 1992.

L'ordine del giorno, il programma di lavoro e le modalità della Riunione principale di Vienna si applicheranno, *mutatis mutandis*, alla Riunione principale di Helsinki a meno che la riunione preparatoria sottocitata non prenda altre decisioni al riguardo.

Al fine di apportare modifiche all'ordine del giorno, al programma di lavoro e alle modalità applicate alla Riunione principale di Vienna, una riunione preparatoria avrà luogo a Helsinki e inizierà il 10 marzo 1992. Resta inteso che in tale contesto le modifiche riguardano quei punti che richiedono una variazione a seguito del cambiamento di data e luogo, del sorteggio e della menzione di altre riunioni tenute conformemente alle decisioni della Riunione di Vienna 1986. La durata della riunione preparatoria non dovrà superare due settimane.

L'ordine del giorno, il programma di lavoro e le modalità delle riunioni nel quadro dei Seguiti

della CSCE, menzionate nel presente documento, sono stati messi a punto dalla Riunione principale di Vienna. I risultati di tali riunioni saranno presi in considerazione, nel modo appropriato, nella Riunione principale di Helsinki.

Tutte le riunioni, cui si fa riferimento nel presente capitolo, si terranno conformemente al paragrafo 4 del capitolo sui "Seguiti della Conferenza" dell'Atto Finale.

Gli Stati partecipanti hanno esaminato la possibilità di razionalizzare le modalità per le future riunioni nel quadro dei Seguiti della CSCE, per accrescerne l'efficacia e per assicurare la migliore utilizzazione possibile delle risorse. Alla luce del loro esame e in relazione alle iniziative prese nella Riunione principale di Vienna, compresa la redazione dei mandati allegati al presente documento, essi hanno deciso:

- di eliminare le riunioni preparatorie, salvo se diversamente concordato;
- tenendo presente lo scopo della riunione, di limitare, al minimo possibile, il numero degli organi di lavoro sussidiari che si riuniscono contemporaneamente;
- di limitare la durata delle riunioni, salvo se diversamente concordato, ad un periodo non superiore a quattro settimane;
- nel caso di riunioni cui siano invitati a contribuire partecipanti non governativi, di utilizzare al massimo la possibilità di tenere sedute informali per consentire un dibattito più spontaneo;
- di osservare, alla stregua del paese ospitante, la festa nazionale di quest'ultimo.

La Riunione principale di Helsinki riesaminerà tali accordi e le altre modalità alla luce dell'esperienza, allo scopo di apportare i miglioramenti che possano rendersi necessari.

Il Governo dell'Austria è pregato di trasmettere il presente documento al Segretario Generale delle Nazioni Unite, al Direttore Generale dell'UNESCO e al Segretario Esecutivo della Commissione Economica per l'Europa e alle altre organizzazioni internazionali citate nel presente documento. Il Governo dell'Austria è altresì pregato di trasmettere il presente documento ai Governi degli Stati Mediterranei non partecipanti.

Il testo di questo documento sarà pubblicato in ogni Stato partecipante, che lo diffonderà e lo divulgherà il più ampiamente possibile.

I rappresentanti degli Stati partecipanti esprimono la loro profonda gratitudine al popolo e al Governo dell'Austria per la perfetta organizzazione della Riunione di Vienna e per la Calorosa ospitalità riservata alle delegazioni che hanno partecipato alla Riunione.

Vienna, 15 gennaio 1989

Ordine del giorno, calendario e altre modalità organizzative della riunione di esperti sulla soluzione pacifica delle controversie

I. Ordine del giorno

1. Apertura ufficiale della Riunione. Allocuzione di un rappresentante del paese ospitante.
2. Scambio generale di vedute.
3. Esame delle proposte presentate.
4. Preparazione ed adozione del rapporto della Riunione.
5. Chiusura ufficiale della Riunione.

II. Calendario e altre modalità organizzative

1. La Riunione avrà inizio martedì 15 gennaio 1991, alle ore 10.30 a La Valletta e terminerà non oltre venerdì 8 febbraio 1991.
2. I partecipanti potranno distribuire proposte scritte o altri contributi prima della Riunione, tramite i canali diplomatici o il Segretario Esecutivo, a tutti gli altri Stati partecipanti per consentire una preparazione accurata della Riunione.
3. Il calendario della Riunione sarà il seguente:
 - da martedì 15 gennaio a giovedì 17 gennaio 1991, la Riunione tratterà il punto 2 dell'ordine del giorno;
 - da venerdì 18 gennaio a venerdì 8 febbraio 1991, la Riunione tratterà i punti 3, 4 e 5 dell'ordine del giorno.
4. La presidenza delle sedute di apertura e di chiusura sarà assunta da un rappresentante del paese ospitante. Dopo la seduta di apertura la presidenza sarà assicurata con rotazione quotidiana, secondo l'ordine alfabetico francese, iniziando da un rappresentante dell'Italia.
5. Conformemente al paragrafo 74 delle Raccomandazioni Finali delle Consultazioni di Helsinki, il Governo di Malta designerà un Segretario Esecutivo. Tale designazione avverrà sotto riserva dell'accordo degli Stati partecipanti.
6. Le altre disposizioni procedurali, i metodi di lavoro e le percentuali di ripartizione delle spese della CSCE si applicheranno *mutatis mutandis* alla Riunione.

Riunione sulla protezione dell'ambiente

A. Ordine del giorno

1. Apertura ufficiale. Allocuzione di un rappresentante del paese ospitante.
2. Dichiarazioni di apertura di rappresentanti degli Stati partecipanti.
3. Contributi della Commissione Economica per l'Europa (ECE), del Programma delle Nazioni Unite per l'Ambiente (UNEP) e dell'Unione Internazionale per la Conservazione della Natura e delle Risorse Naturali (IUCN).
4. Esame del lavoro già svolto o in corso di svolgimento nei settori:
 - a) della prevenzione e del controllo degli effetti transfrontiera di incidenti industriali;

- b) della manipolazione di sostanze chimiche potenzialmente pericolose;
- c) dell'inquinamento di corsi d'acqua transfrontiera e di laghi internazionali.

5. Alla luce del punto 4 dell'ordine del giorno, esame delle possibilità di adottare ulteriori misure e di sviluppare la cooperazione, compreso un migliore scambio di informazioni. Il dibattito verterà sugli aspetti giuridici, pratici, tecnici e tecnologici, nonché su questioni educative e sulla sensibilizzazione del pubblico.

- 6. Redazione di conclusioni e raccomandazioni.
- 7. Dichiarazioni di chiusura.
- 8. Chiusura ufficiale.

B. Quadro organizzativo e altre modalità

1. La Riunione avrà inizio il 16 ottobre 1989, alle ore 10.30 a Sofia. Terminerà il 3 novembre 1989.

2. L'ECE, l'UNEP e l'IUCN saranno invitate a partecipare alla Riunione.

3. Tutte le sedute plenarie saranno pubbliche.

4. I punti 1, 2, 3, 4, 6, 7 e 8 dell'ordine del giorno saranno trattati nella Plenaria.

5. Il punto 5 dell'ordine del giorno sarà trattato nella Plenaria e in seno a due organi di lavoro sussidiari (SWB) che comprenderanno i settori di cui al punto 4 dell'ordine del giorno, in modo equilibrato ed articolato, come segue:

– un dibattito generale, compreso uno scambio di opinioni su questioni educative e sulla sensibilizzazione del pubblico, sarà tenuto nella Plenaria per avviare i lavori degli organi di lavoro sussidiari;

– l'SWB I tratterà gli aspetti giuridici, amministrativi e pratici di questioni quali la responsabilità e il ripristino, i sistemi d'allarme, l'assistenza su richiesta, le misure preventive, i flussi di informazioni e le consultazioni;

– l'SWB II tratterà gli aspetti scientifici, tecnici e tecnologici di questioni quali le misure preventive, la valutazione del rischio, la valutazione dei danni, la decontaminazione, le misurazioni e la sorveglianza;

– gli SWB I e II riferiranno alla Plenaria.

6. Il calendario della Riunione sarà il seguente:

– dal 16 al 19 ottobre, la Plenaria tratterà i punti 1, 2, 3, 4 dell'ordine del giorno e procederà al dibattito generale relativo al punto 5 dell'ordine del giorno;

– dal 19 ottobre all'1 novembre, i due SWB si riuniranno per trattare il punto 5 dell'ordine del giorno;

– dall'1 al 3 novembre, la Plenaria esaminerà i rapporti degli SWB e su tale base redigerà conclusioni e raccomandazioni nei tre settori di cui al punto 4 dell'ordine del giorno, come previsto al punto 6 dell'ordine del giorno.

7. Prima della Riunione si invitano gli Stati partecipanti e le organizzazioni internazionali presenti ad inviare contributi scritti, tramite i canali diplomatici o il Segretario Esecutivo, a tutti gli Stati partecipanti per consentire una preparazione accurata della Riunione.

8. Le sedute della Plenaria e degli SWB si svolgeranno conformemente al programma di lavoro allegato.

9. La presidenza delle sedute plenarie di apertura e di chiusura sarà assunta da un rappresentante del paese ospitante. Dopo la seduta di apertura la presidenza sarà assicurata con rotazione quotidiana, secondo l'ordine alfabetico francese, iniziando da un rappresentante della Turchia.

10. La presidenza delle sedute di apertura degli SWB sarà assunta da un rappresentante del paese ospitante. Il presidente successivo sarà designato mediante sorteggio. La presidenza sarà in seguito assicurata con rotazione quotidiana fra i rappresentanti degli Stati partecipanti, secondo l'ordine alfabetico francese.

11. Conformemente al paragrafo 74 delle Raccomandazioni Finali delle Consultazioni di Helsinki, il Governo del paese ospitante designerà un Segretario Esecutivo. Tale designazione avverrà sotto riserva dell'accordo degli Stati partecipanti.

12. Le altre disposizioni procedurali, i metodi di lavoro e le percentuali di ripartizione delle spese della CSCE si applicheranno, *mutatis mutandis*, alla Riunione.

Ordine del giorno, calendario e altre modalità organizzative del Forum sull'Informazione

I. Ordine del giorno

1. Apertura ufficiale del Forum sull'Informazione. Allocuzione di un rappresentante del paese ospitante.
2. Dichiarazioni di apertura di rappresentanti degli Stati partecipanti; contributi dell'UNESCO e dell'Unione Internazionale delle Telecomunicazioni (UIT).
3. Discussione su problemi e questioni attuali e sugli eventuali problemi e questioni future concernenti:
 - il miglioramento della circolazione delle informazioni, dell'accesso alle stesse e del loro scambio;
 - la cooperazione nel campo dell'informazione;
 - il miglioramento delle condizioni di lavoro dei giornalisti.
 Trattando di questi tre settori principali dell'Atto Finale, i partecipanti al Forum sull'Informazione, sulla scorta della loro esperienza professionale, prenderanno in esame l'attuale situazione in base alle disposizioni pertinenti della CSCE al fine di indicare qualsiasi miglioramento necessario o nuovi possibili sviluppi in tali settori. Nel fare ciò essi terranno conto dei settori dell'informazione orale, dell'informazione scritta e dell'informazione sia filmata sia radioteletrasmessa, nonché dell'obiettivo, enunciato nell'Atto Finale, di facilitare la più libera e più ampia diffusione di ogni tipo di informazione, contribuendo così ad una sempre più ampia conoscenza e comprensione della vita negli altri Stati partecipanti. Particolare attenzione sarà inoltre prestata alle più recenti realizzazioni nel settore della raccolta e della trasmissione delle informazioni, comprese le prospettive offerte dalle nuove tecnologie dell'informazione e delle comunicazioni.
4. Dichiarazioni di chiusura di rappresentanti degli Stati partecipanti.
5. Chiusura ufficiale del Forum sull'Informazione.

II. Calendario ed altre modalità organizzative

1. Il Forum sull'Informazione avrà inizio martedì, 18 aprile 1989, alle ore 10.30, a Londra. Terminerà venerdì, 12 maggio 1989.
2. Tutte le sedute plenarie saranno pubbliche.
3. I punti 1, 2, 4 e 5 dell'ordine del giorno saranno trattati nella Plenaria.
4. Il punto 3 dell'ordine del giorno sarà trattato in seno a tre organi di lavoro sussidiari, uno sull'Informazione Scritta (SWBA), uno sull'Informazione Filmata, Radioteletrasmessa e Orale (SWB B) e uno sulle Comunicazioni (SWB C) in maniera articolata ed equilibrata. I possibili temi di discussione in seno agli organi di lavoro sussidiari sono qui allegati. Il punto 3 dell'ordine del giorno sarà anche trattato nelle sedute plenarie che non sono dedicate ai punti 1, 2, 4 e 5 dell'ordine del giorno.
5. Il calendario del Forum sarà il seguente:
 - i primi tre giorni saranno dedicati, come previsto, alle dichiarazioni dei rappresentanti di quegli Stati partecipanti che lo desiderino e ai contributi dell'UNESCO e dell'UIT. Le dichiarazioni di apertura non dovrebbero, di regola, superare i 20 minuti per delegazione e saranno rese nel seguente ordine: Repubblica Democratica Tedesca, Islanda, Lussemburgo, Finlandia, Grecia, Belgio, Portogallo, Spagna, Italia, Santa Sede, Bulgaria, Paesi Bassi, Francia, Malta, Cecoslovacchia, Irlanda, Regno Unito, Turchia, Danimarca, San Marino, Norvegia, Unione delle Repubbliche Socialiste Sovietiche, Romania, Svizzera, Austria, Canada, Stati Uniti d'America, Jugoslavia, Liechtenstein, Repubblica Federale di Germania, Polonia, Ungheria, Cipro, Svezia, Monaco.
 - A decorrere da venerdì, 21 aprile fino a lunedì 8 maggio, i tre organi di lavoro sussidiari si riuniranno contemporaneamente.

– I punti 4 e 5 dell'ordine del giorno saranno trattati negli ultimi tre giorni del Forum.

6. I partecipanti potranno distribuire a tutti gli altri Stati partecipanti, prima del Forum tramite il Segretario Esecutivo, contributi scritti su temi da esaminare in una o più lingue di lavoro della CSCE, per consentire una preparazione accurata delle discussioni pertinenti.

7. Se il Forum non raggiunge alcuna conclusione concordata, le proposte e i progetti presentati al Forum saranno trasmessi dal governo del paese ospitante alla successiva Riunione nel quadro dei Seguiti della CSCE.

8. Le sedute della Plenaria e degli organi di lavoro sussidiari si svolgeranno conformemente al programma di lavoro allegato.

9. La presidenza delle sedute plenarie di apertura e di chiusura sarà assunta da un rappresentante del paese ospitante. Dopo la seduta di apertura la presidenza sarà assicurata con rotazione quotidiana, secondo l'ordine alfabetico francese, iniziando da un rappresentante della Svezia.

10. La presidenza delle sedute di apertura degli organi di lavoro sussidiari sarà assunta da un rappresentante del paese ospitante. La designazione dei successivi presidenti di ciascun organo di lavoro sussidiario avverrà mediante sorteggio. La presidenza sarà quindi assunta con rotazione quotidiana, secondo l'ordine alfabetico francese.

11. Conformemente al paragrafo 74 delle Raccomandazioni Finali delle Consultazioni di Helsinki, il Governo del Regno Unito designerà un Segretario Esecutivo. Tale designazione avverrà sotto riserva dell'accordo degli Stati partecipanti.

12. Le altre disposizioni procedurali, i metodi di lavoro e le percentuali di ripartizione delle spese della CSCE si applicheranno, *mutatis mutandis*, al Forum.

III. Elenco indicativo dei temi di discussione in seno agli organi di lavoro sussidiari

SWB A: Informazione Scritta con particolare riferimento a:

– Distribuzione di periodici e di altre pubblicazioni sia commerciali sia ufficiali, questioni relative all'importazione di pubblicazioni.

– Accesso a periodici e ad altre pubblicazioni, per esempio nelle sale di lettura e nei centri di informazione culturale.

– Questioni relative alla stampa e alla pubblicazione, compreso l'accesso ai mezzi tecnici.

– Contatti e scambi fra giornali e periodici, scambio di abbonamenti a giornali.

SWB B: Informazione Filmata, Radioteletrasmessa e Orale con particolare riferimento a:

– Accesso a nuovi mezzi di comunicazione incluse le trasmissioni via satellite e altre trasmissioni transfrontiera.

– Contatti e scambi fra enti radiotelevisivi, per esempio, ponti televisivi, dibattiti comuni e altri programmi.

– Diffusione e uso di materiale audiovisivo registrato.

– Partecipazione a forum internazionali di dibattito.

– Conferenze pubbliche, scambi di visite di studio fra funzionari e organizzazioni non governative.

– Conferenze stampa.

SWB A e SWB B: questi SWB tratteranno entrambi anche questioni generali concernenti l'esercizio della professione di giornalista, in particolare il miglioramento delle condizioni di lavoro dei giornalisti e del personale dei mezzi di informazione, compresi:

– Il ruolo dei giornalisti in tutti i suoi aspetti.

– Le agevolazioni per i viaggi.

– Le agevolazioni per l'accesso alle fonti.

– Il rispetto del carattere riservato delle fonti e dei materiali.

– I visti/l'accreditamento dei giornalisti e delle troupes radiotelevisive.

– Le possibilità per i corrispondenti accreditati di impiegare a loro scelta personale locale.

SWB C: Comunicazioni con particolare riferimento a:

– L'impatto a livello nazionale e internazionale delle nuove tecniche di produzione e delle tecnologie di radioteletrasmissione, quali la TV via satellite e via cavo, le tecnologie di telecomunica-

zione, l'uso del computer, nuove comunicazioni telefoniche.

– Implicazioni legali, pedagogiche, culturali e sociali degli sviluppi correnti e futuri nel campo delle comunicazioni.

– Ruolo dei giornalisti nel contesto di tali sviluppi.

– Questioni relative ai diritti d'autore dei giornalisti, aspetti commerciali.

ALLEGATO IX

Ordine del giorno, calendario e altre modalità organizzative del Simposio sul retaggio culturale

I. Ordine del giorno

1. Apertura ufficiale del Simposio. Allocuzione di un rappresentante del paese ospitante.

2. Relazioni introduttive di rappresentanti degli Stati partecipanti; contributi dell'UNESCO.

3. Discussione sugli aspetti comuni del retaggio culturale dei popoli degli Stati partecipanti, prestando debita attenzione all'originalità e alla diversità delle loro rispettive culture; esame:

a) delle possibilità e delle misure necessarie per accrescere la consapevolezza ed estendere la conoscenza reciproca di tale retaggio;

b) delle possibilità di migliorare, fra l'altro, tramite la cooperazione e gli sforzi congiunti, la protezione e la preservazione di tale retaggio, inclusi i monumenti e gli oggetti storici, culturali e religiosi.

Nel trattare tali temi, i partecipanti al Simposio esamineranno lo stato di attuazione delle pertinenti disposizioni della CSCE, facilitando in tal modo l'individuazione delle possibilità di ulteriori azioni in detti settori.

4. Dichiarazioni di chiusura e riepilogo dei risultati del Simposio.

5. Chiusura ufficiale del Simposio.

II. Calendario e altre modalità organizzative

1. Il Simposio avrà inizio martedì, 28 maggio 1991 alle ore 10.30, a Cracovia. Terminerà venerdì, 7 giugno 1991.

2. Tutte le sedute plenarie saranno pubbliche.

3. Sotto la guida della Plenaria il Gruppo di Studio A, che si occupa delle questioni relative alla creazione di una maggiore consapevolezza del retaggio culturale, tratterà il punto 3 (a) dell'ordine del giorno, mentre il Gruppo di Studio B, incaricato di discutere la protezione e la conservazione del retaggio culturale, tratterà il punto 3 (b) dell'ordine del giorno.

In base al punto 3 (a) dell'ordine del giorno il Gruppo di Studio A discuterà in particolare:

– le fonti e le manifestazioni del retaggio culturale dei popoli degli Stati partecipanti, compresi i suoi aspetti contemporanei, e l'accesso alle stesse;

– l'interdipendenza fra aspetti regionali ed altri aspetti del retaggio culturale;

– il ruolo delle scienze e delle discipline classiche.

In base al punto 3 (b) dell'ordine del giorno il Gruppo di Studio B discuterà in particolare:

– l'attuazione di programmi di cooperazione;

– la preservazione del retaggio culturale, compresi gli aspetti socio-economici, e la sua interdipendenza con la protezione dell'ambiente;

– l'uso di metodi e mezzi tecnici moderni per la preservazione del retaggio culturale e per la divulgazione della sua conoscenza.

Entrambi i Gruppi di Studio A e B tratteranno inoltre:

– le possibilità di ampliamento dei contatti, delle comunicazioni e dello scambio di informa-

zioni fra istituzioni, esperti ed altre persone interessate nel campo della cultura;

– le possibilità di attività creative, di diffusione e di cooperazione.

4. Il primo giorno e mezzo del Simposio sarà dedicato a sedute plenarie relative ai punti 1, 2 e 3 dell'ordine del giorno. Le relazioni introduttive, di regola, non dovrebbero superare i 20 minuti per delegazione e saranno rese nel seguente ordine: Polonia, Spagna, Norvegia, Ungheria, Repubblica Federale di Germania, San Marino, Portogallo, Turchia, Irlanda, Bulgaria, Austria, Monaco, Jugoslavia, Malta, Danimarca, Regno Unito, Belgio, Canada, Svizzera, Cipro, Francia, Santa Sede, Romania, Liechtenstein, Italia, Paesi Bassi, Repubblica Democratica Tedesca, Finlandia, Grecia, Lussemburgo, Svezia, Islanda, Cecoslovacchia, Unione delle Repubbliche Socialiste Sovietiche, Stati Uniti d'America.

L'ultimo giorno e mezzo sarà dedicato a sedute plenarie relative ai punti 3, 4 e 5 dell'ordine del giorno.

Il Simposio svolgerà i suoi lavori conformemente al programma di lavoro allegato.

5. La presidenza delle sedute plenarie di apertura e di chiusura sarà assunta da un rappresentante del paese ospitante. Dopo la seduta plenaria di apertura la presidenza delle sedute plenarie sarà assicurata con rotazione quotidiana, secondo l'ordine alfabetico francese, iniziando da un rappresentante della Bulgaria.

La presidenza delle sedute di apertura dei due Gruppi di Studio sarà assunta da un rappresentante del paese ospitante. La designazione del successivo presidente di ciascun Gruppo di Studio avverrà mediante sorteggio. La presidenza sarà assunta con rotazione quotidiana, secondo l'ordine alfabetico francese.

6. Conformemente al paragrafo 74 delle Raccomandazioni Finali delle Consultazioni di Helsinki, il Governo del paese ospitante designerà un Segretario Esecutivo. Tale designazione avverrà sotto riserva dell'accordo degli Stati partecipanti. I servizi di segretariato tecnico saranno forniti dal paese ospitante.

7. Contributi sulle materie oggetto di considerazione, in una o più lingue di lavoro della CSCE, potranno essere invitati tramite gli appropriati canali, preferibilmente almeno tre mesi prima dell'apertura del Simposio, al Segretario Esecutivo che li distribuirà agli altri Stati partecipanti e all'UNESCO.

8. Se il Simposio non raggiunge conclusioni di comune accordo, le proposte e i progetti presentati al Simposio saranno trasmessi dal Governo del paese ospitante alla successiva Riunione nel quadro dei Seguiti della CSCE.

9. Le altre disposizioni procedurali, i metodi di lavoro e le percentuali di ripartizione delle spese della CSCE si applicheranno, *mutatis mutandis*, al Simposio.

ALLEGATO X

Ordine del giorno, calendario e altre modalità organizzative della Conferenza sulla dimensione umana della CSCE

I. Ordine del giorno

1. Apertura ufficiale. Allocuzione di un rappresentante del paese ospitante.

2. Dichiarazioni di apertura dei rappresentanti degli Stati partecipanti.

3. Scambio di vedute sulla situazione negli Stati partecipanti per quanto riguarda il rispetto di tutti i diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, i contatti fra le persone e le altre questioni aventi un correlativo carattere umanitario, compresa l'attuazione degli impegni pertinenti della CSCE.

4. Valutazione del funzionamento delle procedure descritte nei paragrafi da 1 a 4 e discussione delle informazioni fornite in base al paragrafo 4 della sezione riguardante la dimensione umana della CSCE del presente Documento Conclusivo.

5. Presentazione ed esame di proposte pratiche per nuove misure miranti a migliorare l'attuazione degli impegni e la cooperazione relative alla dimensione umana della CSCE e ad accrescere l'efficacia delle summenzionate procedure.

6. Dichiarazioni di chiusura dei rappresentanti degli Stati partecipanti.
7. Chiusura ufficiale della Riunione.

II. Calendario ed altre modalità organizzative

1. La prima Riunione della Conferenza avrà inizio il 30 maggio 1989 alle ore 10.30 a Parigi. Terminerà il 23 giugno 1989.

La seconda Riunione della Conferenza avrà inizio il 5 giugno 1990 alle ore 10.30 a Copenaghen. Terminerà il 29 giugno 1990.

La terza Riunione della Conferenza avrà inizio il 10 settembre 1991 alle ore 10.30 a Mosca. Terminerà il 4 ottobre 1991.

2. I punti 1, 2, 3, 6 e 7 dell'ordine del giorno saranno trattati in sedute plenarie.

3. I punti 4 e 5 dell'ordine del giorno saranno trattati in sedute plenarie e in seno ad organi di lavoro sussidiari:

il punto 4 dell'ordine del giorno sarà trattato in seno all'organo di lavoro sussidiario A

il punto 5 dell'ordine del giorno sarà trattato in seno all'organo di lavoro sussidiario B.

4. Le sedute della Plenaria saranno pubbliche salvo se diversamente concordato. Le sedute degli organi di lavoro sussidiari si terranno a porte chiuse.

5. Qualora sia così deciso in Plenaria, ciascuna Riunione, sulla base delle proposte presentate, potrà considerare l'eventuale elaborazione e adozione di nuove misure da attuare dopo la chiusura della Riunione.

6. La presidenza delle sedute plenarie di apertura e di chiusura di ciascuna Riunione della Conferenza sarà assunta da un rappresentante del paese ospitante. Nelle altre sedute plenarie la presidenza sarà assicurata con rotazione quotidiana, secondo l'ordine alfabetico francese, iniziando nella prima Riunione da un rappresentante dei Paesi Bassi e continuando nelle due Riunioni successive della Conferenza.

7. Le dichiarazioni di apertura di cui al punto 2 dell'ordine del giorno saranno rese nel seguente ordine:

– nella prima Riunione: Liechtenstein, Francia, Repubblica Democratica Tedesca, Norvegia, Italia, Malta, Paesi Bassi, Belgio, Svizzera, Bulgaria, Cipro, Unione delle Repubbliche Socialiste Sovietiche, Polonia, Portogallo, Turchia, Danimarca, Islanda, Ungheria, Repubblica Federale di Germania, Cecoslovacchia, Spagna, Svezia, Irlanda, Santa Sede, Jugoslavia, Finlandia, Austria, Monaco, Canada, Regno Unito, Romania, Grecia, Stati Uniti d'America, Lussemburgo, San Marino;

– nella seconda Riunione: San Marino, Grecia, Monaco, Unione delle Repubbliche Socialiste Sovietiche, Jugoslavia, Cecoslovacchia, Belgio, Turchia, Bulgaria, Cipro, Svizzera, Islanda, Paesi Bassi, Finlandia, Lussemburgo, Polonia, Ungheria, Stati Uniti d'America, Canada, Norvegia, Portogallo, Malta, Irlanda, Santa Sede, Spagna, Francia, Svezia, Repubblica Democratica Tedesca, Romania, Italia, Regno Unito, Danimarca, Austria, Repubblica Federale di Germania, Liechtenstein;

– nella terza Riunione: Lussemburgo, Grecia, Canada, Belgio, San Marino, Unione delle Repubbliche Socialiste Sovietiche, Ungheria, Islanda, Repubblica Democratica Tedesca, Irlanda, Bulgaria, Jugoslavia, Regno Unito, Paesi Bassi, Danimarca, Malta, Svezia, Monaco, Cecoslovacchia, Portogallo, Polonia, Austria, Cipro, Svizzera, Santa Sede, Stati Uniti d'America, Spagna, Italia, Liechtenstein, Francia, Repubblica Federale di Germania, Turchia, Finlandia, Romania, Norvegia.

Le dichiarazioni non dovrebbero, di regola, superare i 20 minuti per oratore.

8. Conformemente al paragrafo 74 delle Raccomandazioni Finali delle Consultazioni di Helsinki, i Governi della Francia, della Danimarca e dell'Unione delle Repubbliche Socialiste Sovietiche designeranno il Segretario Esecutivo della rispettiva Riunione. Tale designazione avverrà sotto riserva dell'accordo degli Stati partecipanti.

9. Le altre disposizioni procedurali, i metodi di lavoro e le percentuali di ripartizione delle spese della CSCE si applicheranno, *mutatis mutandis*, alle Riunioni della Conferenza.

PROGRAMMA DI LAVORO
dal 30 maggio al 23 giugno 1989

Orario di lavoro: ore 10.30—ore 13.00
ore 15.00—ore 18.00

1ª SETTIMANA	Lunedì 29 maggio	Martedì 30 maggio	Mercoledì 31 maggio	Giovedì 1 giugno	Venerdì 2 giugno
Mattino	/	PL	PL	PL	PL
Pomeriggio		PL	PL	PL	

2ª SETTIMANA	Lunedì 5 giugno	Martedì 6 giugno	Mercoledì 7 giugno	Giovedì 8 giugno	Venerdì 9 giugno
Mattino		SWB A	SWB A	SWB A	PL
Pomeriggio	PL	SWB A	SWB A	SWB A	

3ª SETTIMANA	Lunedì 12 giugno	Martedì 13 giugno	Mercoledì 14 giugno	Giovedì 15 giugno	Venerdì 16 giugno
Mattino		SWB A	SWB A	SWB B	PL
Pomeriggio	PL	SWB B	SWB B	SWB B	

4ª SETTIMANA	Lunedì 19 giugno	Martedì 20 giugno	Mercoledì 21 giugno	Giovedì 22 giugno	Venerdì 23 giugno
Mattino		SWB B	SWB B	PL	PL
Pomeriggio	PL	SWB B	SWB B	PL	

PROGRAMMA DI LAVORO
dal 5 al 29 giugno 1990

Orario di lavoro: ore 10.30—ore 13.00
ore 15.00—ore 18.00

1ª SETTIMANA	Lunedì 4 giugno	Martedì 5 giugno	Mercoledì 6 giugno	Giovedì 7 giugno	Venerdì 8 giugno
Mattino	/	PL	PL	PL	PL
Pomeriggio		PL	PL	PL	

2ª SETTIMANA	Lunedì 11 giugno	Martedì 12 giugno	Mercoledì 13 giugno	Giovedì 14 giugno	Venerdì 15 giugno
Mattino		SWB A	SWB A	SWB A	PL
Pomeriggio	PL	SWB A	SWB A	SWB A	

3ª SETTIMANA	Lunedì 18 giugno	Martedì 19 giugno	Mercoledì 20 giugno	Giovedì 21 giugno	Venerdì 22 giugno
Mattino		SWB A	SWB A	SWB B	PL
Pomeriggio	PL	SWB B	SWB B	SWB B	

4ª SETTIMANA	Lunedì 25 giugno	Martedì 26 giugno	Mercoledì 27 giugno	Giovedì 28 giugno	Venerdì 29 giugno
Mattino		SWB B	SWB B	PL	PL
Pomeriggio	PL	SWB B	SWB B	PL	

PROGRAMMA DI LAVORO
dal 10 settembre al 4 ottobre 1991

Orario di lavoro: ore 10.30—ore 13.00
ore 15.00—ore 18.00

1ª SETTIMANA	Lunedì 9 settembre	Martedì 10 settembre	Mercoledì 11 settembre	Giovedì 12 settembre	Venerdì 13 settembre
Mattino	/	PL	PL	PL	PL
Pomeriggio		PL	PL	PL	

2ª SETTIMANA	Lunedì 16 settembre	Martedì 17 settembre	Mercoledì 18 settembre	Giovedì 19 settembre	Venerdì 20 settembre
Mattino		SWB A	SWB A	SWB A	PL
Pomeriggio	PL	SWB A	SWB A	SWB A	

3ª SETTIMANA	Lunedì 23 settembre	Martedì 24 settembre	Mercoledì 25 settembre	Giovedì 26 settembre	Venerdì 27 settembre
Mattino		SWB A	SWB A	SWB B	PL
Pomeriggio	PL	SWB B	SWB B	SWB B	

4ª SETTIMANA	Lunedì 30 settembre	Martedì 1 ottobre	Mercoledì 2 ottobre	Giovedì 3 ottobre	Venerdì 4 ottobre
Mattino		SWB B	SWB B	PL	PL
Pomeriggio	PL	SWB B	SWB B	PL	

Programma di lavoro della prima Riunione della Conferenza sulla dimensione umana della CSCE

- Dal 30 al 31 maggio 1989, la Plenaria tratterà i punti 1 e 2 dell'ordine del giorno.
Dall'1 giugno 1989, la Plenaria tratterà i punti 3 e 4 dell'ordine del giorno.
Dal 12 giugno 1989, la Plenaria tratterà il punto 5 dell'ordine del giorno.
Dal 22 al 23 giugno 1989, la Plenaria tratterà i punti 6 e 7 dell'ordine del giorno.
Dal 6 al 14 giugno 1989, l'organo di lavoro sussidiario A tratterà il punto 4 dell'ordine del giorno.
Dal 13 al 21 giugno 1989, l'organo di lavoro sussidiario B tratterà il punto 5 dell'ordine del giorno.

Programma di lavoro della seconda Riunione della Conferenza sulla dimensione umana della CSCE

- Dal 5 al 6 giugno 1990, la Plenaria tratterà i punti 1 e 2 dell'ordine del giorno.
Dal 7 giugno 1990, la Plenaria tratterà i punti 3 e 4 dell'ordine del giorno.
Dal 18 giugno 1990, la Plenaria tratterà il punto 5 dell'ordine del giorno.
Dal 28 al 29 giugno 1990, la Plenaria tratterà i punti 6 e 7 dell'ordine del giorno.
Dal 12 al 20 giugno 1990, l'organo di lavoro sussidiario A tratterà il punto 4 dell'ordine del giorno.
Dal 19 al 27 giugno 1990, l'organo di lavoro sussidiario B tratterà il punto 5 dell'ordine del giorno.

Programma di lavoro della terza Riunione della Conferenza sulla dimensione umana della CSCE

- Dal 10 all'11 settembre 1991, la Plenaria tratterà i punti 1 e 2 dell'ordine del giorno.
Dal 12 settembre 1991, la Plenaria tratterà i punti 3 e 4 dell'ordine del giorno.
Dal 23 settembre 1991, la Plenaria tratterà il punto 5 dell'ordine del giorno.
Dal 3 al 4 ottobre 1991, la Plenaria tratterà i punti 6 e 7 dell'ordine del giorno.
Dal 17 al 25 settembre 1991, l'organo di lavoro sussidiario A tratterà il punto 4 dell'ordine del giorno.
Dal 24 settembre al 20 ottobre 1991, l'organo di lavoro sussidiario B tratterà il punto 5 dell'ordine del giorno.

ALLEGATO XI

Dichiarazione del Presidente

Sulla trasparenza e l'accesso alle Riunioni tenute nel quadro dei seguiti della CSCE indicate nel documento conclusivo di Vienna

La prassi di trasparenza e accessibilità alle riunioni CSCE, basata sulle disposizioni pertinenti dell'Atto Finale e applicata dai paesi ospitanti, ha avuto uno sviluppo positivo. Tale prassi riguarda, fra l'altro, l'accesso al paese ospitante, alle sedi e alle sedute pubbliche delle riunioni CSCE da parte dei rappresentanti dei mezzi d'informazione, dei rappresentanti delle organizzazioni non governative o di gruppi religiosi e delle persone private, sia cittadini sia stranieri; i liberi contatti fra delegati o

visitatori e cittadini dello Stato ospitante; il rispetto delle attività connesse con la CSCE, compreso lo svolgimento di riunioni pacifiche ed il rispetto della libertà dei giornalisti di riferire senza ostacoli nonché di svolgere la propria attività professionale conformemente agli impegni CSCE. Alla luce di tale esperienza, tutti gli Stati partecipanti convengono che i governi degli Stati che ospiteranno le riunioni nel quadro dei Seguiti della CSCE menzionate nel Documento Conclusivo di Vienna seguiranno e svilupperanno tali prassi nel modo in cui sono state recentemente applicate nella Riunione di Vienna. ■